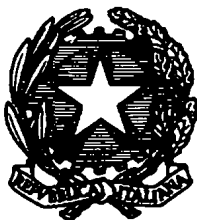


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 aprile 1997

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1997.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1996..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 20 gennaio 1997, n. 102.

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni Pag. 10

Ministero delle finanze

DECRETO 22 marzo 1997.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta con annessa sugli immobili dovuta per l'anno 1997..... Pag. 24

DECRETO 22 marzo 1997.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Rosso e Nero» .. Pag. 25

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo Pag. 26

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari di Canicatti Pag. 26

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova. Pag. 27

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 29 gennaio 1997.

Istituzione del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» Pag. 27

DECRETO 25 febbraio 1997.

Determinazione delle tariffe per il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari Pag. 28

Ministero della sanità

DECRETO 29 gennaio 1997.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura Pag. 29

DECRETO 8 marzo 1997.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Propargite Pag. 34

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 29 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Marsciano in provincia di Perugia. Pag. 36

DECRETO 29 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione di Montemassi sita nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 38

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 24 febbraio 1997, n. 4.

Regolamento CEE n. 1442/88 in materia di concessione di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate per le campagne 1996-97 e 1997-98 Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 18 aprile 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 51

Ministero della sanità:

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano Pag. 52

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) Pag. 56

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997 concernente: «Trattenimento in servizio del personale di leva per 6, 9 e 12 mesi, nonché transito in ferma biennale dei militari ammessi al trattenimento di 12 mesi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1997) Pag. 58

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco - 28 febbraio 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1241)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1997) Pag. 58.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1997.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1996, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1996;

Visti i provvedimenti di modifica e di integrazione emanati nel corso dell'anno 1996;

Considerata la necessità di formalizzare le predette modifiche ed integrazioni;

Sentite le regioni ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1996, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER IL 1996 (Integrazioni e modificazioni)

SONO ISCRITTE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
INTERNAZIONALI GENERALI			
NAPOLI	Campionaria internazionale d'Oltremare	19 giugno 30 giugno	D.G.R. 24-04-96 n. 2970
PALERMO	Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	25 maggio 9 giugno	D.A. 16-04-96 n. 765
INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE			
ANCONA	Fiera internazionale della pesca	16 maggio 19 maggio	D.DIR. 15-03-96 n. 1
NAPOLI	EXPOSUDHOTEL - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere-turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare	27 gennaio 2 febbraio	D.G.R. 24-04-96 n. 2970
NAPOLI	NAUTICSUD - Salone internazionale della nautica	9 marzo 17 marzo	D.G.R. 24-04-96 n. 2970
NAPOLI	SIFUC - Salone internazionale della ferramenta, utensileria e colori	11 ottobre 13 ottobre	D.G.R. 24-04-96 n. 2970
PESARO	INTEREXPOMUSIC - Marche musicali	25 aprile 28 aprile	D.DIR. 15-03-96 n. 1

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
--	---------------	------------------------	---------------------------------

NAZIONALI GENERALI

ANCONA	Fiera Campionaria Nazionale	15 giugno 23 giugno	D.DIR. 15-03-96 n. 1
--------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------

NAZIONALI SPECIALIZZATE

ACQUALAGNA (PS)	Fiera nazionale del Tartufo	27 ottobre 27 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ACQUALAGNA (PS)	Fiera nazionale del Tartufo	1 novembre 3 novembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ACQUALAGNA (PS)	Fiera nazionale del Tartufo	10 novembre 10 novembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ANCONA	Esposizione nazionale canina	17 febbraio 18 febbraio	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ANCONA	Mostra-mercato dei prodotti cinotecnici	17 febbraio 18 febbraio	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ANCONA	Tempo libero - Salone dello Sport, vacanze e Hobby	23 marzo 31 marzo	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ANCONA	Tempo libero e cavalli in fiera	25 aprile 28 aprile	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ANCONA	AMBIENTE 2000 - PARCO PRODUCE - Servizi e tecnologie per la tutela dell'ambiente	14 novembre 17 novembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
ANCONA	SOFTTEL - Salone servizi	28 novembre 30 novembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
BARI	TECNORAMA - Salone nazionale dell'informatica, della telematica e delle soluzioni per l'organizzazione aziendale	29 febbraio 4 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	PROFESSIONAL PHOTO VIDEO - Salone specializzato di fotografia, videoregistrazione ed audiovisivi	29 febbraio 4 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	COMUNICARE COMUNICARE - Rassegna dei servizi per la comunicazione di impresa	29 febbraio 3 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOLIBRO - Salone del libro	29 febbraio 4 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOGARDEN - Salone del florovivaismo, giardinaggio, arredamento e attrezzature da giardino, mobili rustici	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	LEVANTE - Mostra nazionale filatelica, numismatica	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOCOMICS - Salone del fumetto e del cinema di animazione	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	Giornate nazionali del volontariato	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOMUSICA - Salone della musica, HI-FI, strumenti musicali, computer, TV, elettronica	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOCAMPING - Salone del campeggio, caravanning, case mobili e prefabbricate	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOSPORT - Salone della nautica, accessori e attrezzature subacquee; auto, moto, ciclo, ricambi ed accessori: impianti ed attrezzature sportive e ricreative, piscine; stampa e federazioni sportive	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
BARI	EXPOVACANZE - Salone del turismo, dell'agriturismo, del turismo itinerante ed all'aria aperta	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOREGALO - Salone dell'artigianato nazionale ed estero; articoli da regalo, abbigliamento ed accessori moda, articoli per la casa ed il tempo libero	23 marzo 31 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOCALZATURE - Salone nazionale delle calzature ed accessori	13 aprile 15 aprile	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOANTIQUARIATO - Mostra nazionale dell'antiquariato	26 aprile 5 maggio	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOARTE - Fiera di arte contemporanea	2 maggio 6 maggio	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOCASA - Salone del mobile, dell'arredo ed accessori	11 maggio 19 maggio	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	HIPPOS - Salone Mediterraneo del cavallo	23 maggio 26 maggio	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	FESTADESTATE - Mostra spettacolo	29 giugno 14 luglio	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la ristorazione e le grandi comunità	10 settembre 16 settembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	Salone dei servizi	10 settembre 16 settembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPO BIMBO - Salone dell'infanzia	10 settembre 16 settembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	Salone dell'autoveicolo industriale	10 settembre 16 settembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	EXPOCALZATURE - Salone nazionale delle calzature ed accessori	5 ottobre 7 ottobre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	Salone dell'imbottito	10 ottobre 14 ottobre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	OROLEVANTE - Salone dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, cristalleria ed accessori	18 ottobre 21 ottobre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	Il cielo in una stanza - Salone dedicato al matrimonio	14 novembre 17 novembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	USATO-SICIT - Mostra mercato macchine agricole usate	16 novembre 24 novembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BARI	FESTA D'INVERNO - Mostra spettacolo	30 novembre 8 dicembre	D.G.R. 11-03-96 n. 687
BOLOGNA	COM-P.A. - Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino	18 settembre 20 settembre	D.G.R. 23-07-96 n. 1737
BOLOGNA	TANNING TECH - Mostra delle macchine e delle tecnologie per l'industria conciaria	27 ottobre 30 ottobre	D.G.R. 11-06-96 n. 1302
BOLOGNA	AIPO SHOW - Salone nazionale specializzato delle attrezzature per la pesca sportiva EUDI SHOW - European Diving Exhibition	21 novembre 24 novembre	D.G.R. 07-10-96 n. 2428
CINGOLI (MC)	Esposizione canina per tutte le razze	7 luglio 7 luglio	D.DIR. 15-03-96 n. 1
CIVITANOVA MARCHE (MC)	S M A C - Salone macchine per calzaturifici	27 settembre 29 settembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
CIVITANOVA MARCHE (MC)	M. A. C. - Mostra arredamento casa	18 ottobre 20 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
CIVITANOVA MARCHE (MC)	M. A. C. - Mostra arredamento casa	25 ottobre 27 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
CUPRAMARITTIMA (AP)	Mostra malacologica «Conchiglie da tutto il Mondo»	8 giugno 1 settembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
FALCONARA MARITTIMA (AN)	Mostra mercato del fumetto	23 agosto 25 agosto	D.DIR. 15-03-96 n. 1
FANO (PS)	Mostra-mercato nazionale del libro e della stampa antichi	12 luglio 14 luglio	D.DIR. 15-03-96 n. 1
FORLÌ	Salone dell'aviazione	6 giugno 9 giugno	D.G.R. 16-04-96 n. 717
MACERATA	Motor Show	6 aprile 8 aprile	D.DIR. 15-03-96 n. 1
MILANO	MILANO COLLEZIONI	2 marzo 9 marzo	D.G.R. 16-02-96 n. 9049
MILANO	FILO	28 marzo 30 marzo	D.G.R. 12-04-96 n. 11150
MILANO	LIFT - Esposizione di accessori, componenti accessori, stampa di settori e servizi	6 giugno 9 giugno	D.G.R. 11-12-96 n. 6019
MILANO	MIAD - Mostra italiana dell'alimentazione dolciaria	21 settembre 24 settembre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
MILANO	MILANO COLLEZIONI	1 ottobre 6 ottobre	D.G.R. 06-10-96 n. 9049
MILANO	FILO	6 novembre 8 novembre	D.G.R. 12-04-96 n. 11150
OFFIDA (AP)	Mostra mercato del vino dei Colli Piceni	29 agosto 2 settembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
PADOVA	Mostra auto e moto d'epoca	16 novembre 17 novembre	D.G.R. 09-07-96 n. 3081
PENNABILLI (PS)	Mostra-mercato nazionale d'antiquariato	1 luglio 29 luglio	D.DIR. 15-03-96 n. 1
PESARO	SAMP - Salone del mobile	29 maggio 3 giugno	D.DIR. 15-03-96 n. 1
PESARO	SMAVI - Salone marchigiano allestimenti veicoli industriali	26 ottobre 27 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	13 ottobre 13 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	20 ottobre 20 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	27 ottobre 27 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti agro-silvo pastorali	3 novembre 3 novembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SANTANGELO IN VADO (PS)	Mostra nazionale del tartufo	20 ottobre 3 novembre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SANTANGELO IN VADO (PS)	Fiera nazionale dei cani da tartufo	27 ottobre 27 ottobre	D.DIR. 15-03-96 n. 1
SARNANO (MC)	Mostra-mercato nazionale di antiquariato e artigianato artistico	25 maggio 9 giugno	D.DIR. 15-03-96 n. 1
TORINO	EXPOVIVRE - Salone degli stili di vita	1 marzo 10 marzo	D.G.R. 19-02-96 n. 160-6267
TORINO	mp3 - Meeting point della Ricerca e della Tecnologia	28 maggio 30 maggio	D.G.R. 22-04-96 n. 167-8241
TORINO	SALONE DELLA MUSICA TORINO	10 ottobre 15 ottobre	D.G.R. 11-03-96 n. 210-6922
TORINO	NSC - NON SOLO CARBURANTE	15 novembre 17 novembre	D.G.R. 01-07-96 n. 121-10315

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
TORINO	VETIS	19 novembre 22 novembre	D.G.R. 01-07-96 n. 120-10314
TRIESTE	4T - TRIESTE TRADE TECHNOLOGY TRANSFER	13 novembre 18 novembre	D.M. 31-07-96
VERONA	TESORI DAL TEMPO	12 ottobre 20 ottobre	D.G.R. 16-04-96 n. 1690
VERONA	M.AR.CO - Mostra convegno sull'impiego dell'aria compressa	24 ottobre 26 ottobre	D.G.R. 10-09-96 n. 3986

SONO MODIFICATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
--	---------------	------------------------	---------------------------------

INTERNAZIONALI GENERALI

BARI	Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale	13 settembre 18 settembre	D.M. 06-05-96
------------	---	------------------------------	---------------

INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE

BARI	AGRILEVANTE - Salone internazionale delle macchine e attrezzature per l'agricoltura, l'industria Agroalimentare, la zootecnia, l'acquacoltura e la pesca	13 settembre 18 settembre	D.M. 06-05-96
BARI	EDILEVANTE - Salone internazionale di materiali, attrezzature e macchinari per l'edilizia e il movimento di terra, prefabbricati, condizionamento	13 settembre 18 settembre	D.M. 06-05-96
CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	13 marzo 15 marzo	D.G.R. 08-03-96 n. 10084
CERNOBBIO (CO)	IDEABIELLA	30 settembre 3 ottobre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
CREMONA	Fiera internazionale del bovino da latte	26 settembre 29 settembre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
MILANO	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	28 gennaio 30 gennaio	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	B I T - Borsa internazionale del turismo	28 febbraio 3 marzo	D.G.R. 01-12-95 n. 5627
MILANO	EXPO DETERGO INTERNATIONAL - Mostra internazionale specializzata delle attrezzature servizi, prodotti ed accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessuti e affini in genere	14 marzo 18 marzo	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	SASMIL - Salone internazionale biennale degli accessori e dei semilavorati per la fabbricazione e finitura dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere	22 maggio 27 maggio	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo e del campeggio	1 luglio 3 luglio	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	MODAIN - Tessuto & accessori	30 settembre 2 ottobre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
MILANO	MILANO VENDE MODA	3 ottobre 7 ottobre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
MILANO	SPOSAITALIA	3 ottobre 7 ottobre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
MILANO	BI-MU - Biennale della macchina utensile	3 ottobre 8 ottobre	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	SMAU - Esposizione internazionale dell'information e communications technology	18 ottobre 22 ottobre	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	INTERSAN - Mostra internazionale dell'ortopedia tecnica - Sanitari - Fisioelettromedicali - Attrezzature ospedaliere - Prodotti, servizi, ausili per disabili ed anziani	19 ottobre 21 ottobre	D.G.R. 15-03-96 n. 10292
MILANO	FRANCHISING & PARTNERSHIP - Salone delle formule innovative nel commercio e nei servizi	8 novembre 11 novembre	D.G.R. 12-04-96 n. 11546
TORINO	Salone internazionale delle arti domestiche, del mobile e dell'arredamento EXPOCASA	1 marzo 10 marzo	D.G.R. 05-02-96 n. 4-5768
TORINO	EXPOVACANZE - Mostra-mercato internazionale delle vacanze e del turismo	15 marzo 24 marzo	D.G.R. 26-02-96 n. 34-6334

NAZIONALI SPECIALIZZATE

BOLOGNA	INTIMARE - Mostra specializzata dell'abbigliamento intimo e mare	11 luglio 14 luglio	D.G.R. 14-05-96 n. 945
CERNOBBIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	18 novembre 20 novembre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
CREMONA	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	26 settembre 29 settembre	D.G.R. 12-04-96 n. 11549
FOGGIA	Esposizione nazionale canina - Mostra dei prodotti per la cinofilia	21 ottobre 22 ottobre	CO.RE.CO. 02-08-95
GORIZIA	VITE - Salone della Barbatella	17 ottobre 20 ottobre	D.M. 09-05-96
MILANO	SFORTEC	3 ottobre 8 ottobre	D.G.R. 05-07-96 n. 15507
PADOVA	Mostra auto e moto d'epoca	9 novembre 10 novembre	D.G.R. 09-07-96 n. 3081
SALUZZO (CN)	Mostra nazionale di Artigianato - Arredamento - Antiquariato di Saluzzo	14 settembre 29 settembre	D.G.R. 09-09-96 n. 117-12028
TORINO	Mostra dei Minerali - MINERALEXPO	15 novembre 17 novembre	D.G.R. 11-03-96 n. 215-6927
TORINO	HOBBYTRONICA - Salone italiano della multimedia per la famiglia	20 novembre 24 novembre	D.G.R. 02-08-96 n. 335-11495
TORINO	TECNITEX - Mostra convegno del tessile tecnico	21 novembre 23 novembre	D.G.R. 11-03-96 n. 215-6927
TORINO	ENERGIA AMBIENTE	4 dicembre 7 dicembre	D.G.R. 29-04-96 n. 178-8432
TORINO	RESTRUCTURA - Salone del recupero e manutenzione edilizia	4 dicembre 7 dicembre	D.G.R. 29-04-96 n. 178-8432
TORINO	INFOMOBILITY - Mostra convegno sulla tematica dei trasporti e ITS	12 dicembre 15 dicembre	D.G.R. 11-03-96 n. 215-6927
VALDOBBIADENE (TV)	Mostra nazionale dello spumante	6 settembre 10 settembre	D.G.R. 09-07-96 n. 3081
VERONA	ENOTECH - Salone della viticoltura e dell'enologia	6 marzo 10 marzo	D.G.R. 26-03-96 n. 1257
VERONA	TECNOLIVO - Rassegna delle tecnologie olivicole e olearie	6 marzo 10 marzo	D.G.R. 26-03-96 n. 1257

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
VERONA	FULL LIGHT - Salone dell'illuminazione decorativa d'interni	12 settembre 16 settembre	D.G.R. 10-09-96 n. 3986
VERONA	Mostra professionale di mobili ed arredamenti prodotti nelle Tre Venezie	12 settembre 16 settembre	D.G.R. 15-07-96 n. 3138
VERONA	S I T E S - Salone italiano delle tecnologie estrattive - Salone delle macchine, apparecchiature, materiali, interventi tecnologici e prodotti per l'attività estrattiva	24 ottobre 28 ottobre	D.G.R. 26-03-96 n. 1257
VERONA	LITHOS - Salone del tecnorestauro lapideo, prevenzione, restauro, conservazione	24 ottobre 28 ottobre	D.G.R. 26-03-96 n. 1257
VERONA	GRANTOUR - Bus e bus business - Salone nazionale dell'autobus e del turismo su gomma. Workshop turistico	6 novembre 9 novembre	D.G.R. 10-09-96 n. 3986
VERONA	JOB-SCUOLA, orientamento e formazione	28 novembre 30 novembre	D.G.R. 26-03-96 n. 1257

SONO ANNULLATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
--	---------------	------------------------	---------------------------------

INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE

TORINO	Salone internazionale delle nuove tecnologie e della innovazione - NUOVE TECNOLOGIE	5 giugno 9 giugno	D.G.R. 18-03-96 n. 31-6986
TORINO	CARAVAN EUROPA - Salone professionale internazionale caravan ed accessori TENDEUROPA - Mostra professionale internazionale tende, carrelli tenda ed accessori da campeggio	10 settembre 16 settembre	D.G.R. 18-03-96 n. 31-6986
VERONA	ACQUACOLTURA - Salone internazionale dei prodotti ittici, delle tecnologie e delle attrezzature per l'allevamento	25 ottobre 28 ottobre	D.M. 14-11-96

NAZIONALI SPECIALIZZATE

BELGIOIOSO (PV)	PAROLE IN TASCA - Il Tascabile e l'Economico	25 aprile 28 aprile	D.G.R. 17-11-95 n. 4958
MESSINA	IL LIBRO - Salone dell'editoria Mediterranea - Rassegna della produzione editoriale siciliana e del Bacino del Mediterraneo	25 aprile 28 aprile	D.A. 11-08-95 n. 2380
PADOVA	BICI - Salone della bicicletta e dintorni	2 febbraio 5 febbraio	D.G.R. 16-04-96 n. 1689
PALERMO	MEDIAL - Rassegna dell'alimentazione italiana	5 ottobre 9 ottobre	D.A. 11-10-96 n. 2158
PARMA	PROMOBUSINESS - Salone professionale del regalo promozionale, d'affari e del viaggio incentive	22 maggio 25 maggio	D.G.R. 06-03-96 n. 357
RIVA DEL GARDA (TN)	EXPO RIVA BYTE	20 settembre 22 settembre	D.G.P. 11-08-95 n. 9007
TORINO	Mostra di mobili e arredi da cucina EXPOCUCINA	8 marzo 17 marzo	D.G.R. 11-03-96 n. 214-6926
TORINO	Salone delle telecomunicazioni INTELCOM	13 maggio 15 maggio	D.G.R. 11-03-96 n. 214-6926

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Provvedimento di autorizzazione
TORINO	Mostra di sistemi, macchine ed arredamenti per ufficio UFFICIO 2000	5 giugno 9 giugno	D.G.R. 11-03-96 n. 214-6926
TORINO	Arte Antica	28 settembre 6 ottobre	D.G.R. 11-03-96 n. 214-6926
TORINO	MONDODICARTA	20 ottobre 23 ottobre	D.G.R. 11-03-96 n. 214-6926
TORINO	SITEV-VETIS - Salone dei fornitori dell'industria automobilistica	18 novembre 22 novembre	D.G.R. 01-07-96 n. 10314
VERONA	A.I.P.O. SHOW - Salone nazionale specializzato delle attrezzature per la pesca sportiva	2 novembre 4 novembre	D.G.R. 26-03-96 n. 1257
VERONA	EU.DI. SHOW - Salone nazionale specializzato delle attività subacquee	2 novembre 4 novembre	D.G.R. 26-03-96 n. 1257

97A2728

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 gennaio 1997, n. 102.

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, istitutivo del Ministero del commercio con l'estero;

Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, la legge 1° luglio 1955, n. 556, il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Vista la legge 23 agosto 1989, n. 400;

Visto l'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente la costituzione presso il Ministero dell'Osservatorio economico;

Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 che attribuisce ad un regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 15 luglio 1994 concernente l'attribuzione di funzioni ai dirigenti generali, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, concernente disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la proposta, elaborata congiuntamente dai dirigenti generali competenti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302;

Vista la nota n. 10902/95/7.519/GM/ms dell'11 marzo 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la nota n. 104197 del 20 aprile 1995 del Ministero del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero

1. Le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero sono ripartite nel modo specificato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese

1. La Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese è strutturata nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha le seguenti competenze:

a) problemi organizzativi concernenti la struttura della Direzione; informatizzazione degli uffici; gestione del personale; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

b) problemi generali concernenti l'attività della Direzione ed il bilancio del Ministero relativamente ai pertinenti capitoli di spesa;

c) strategie promozionali e predisposizione delle linee direttrici dell'attività promozionale tenendo conto dell'andamento dei settori produttivi nazionali, della situazione dei mercati esteri, dei rapporti con le associazioni di categoria e delle politiche promozionali dei Paesi esteri;

d) redazione del programma promozionale annuale ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71;

e) coordinamento dell'attività promozionale dell'ICE realizzata anche con finanziamento a carico di altre amministrazioni (agro-alimentare, artigianato);

f) rapporti con le regioni, con i centri esteri regionali (compreso il coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno a detti organismi) e con le camere di commercio italiane;

g) trattazione dei problemi connessi alla costituzione ed al funzionamento dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1990;

h) raccolta e valutazione dei risultati d'insieme dell'attività promozionale;

i) studio e trattazione delle questioni concernenti le iniziative legislative, in collaborazione con le altre divisioni per le materie di rispettiva competenza, con l'ufficio legislativo e con gli altri uffici del Ministero;

l) questioni non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni;

m) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione dei problemi in sede bilaterale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

3. La divisione seconda (questioni finanziarie e valutarie; finanziamento e assicurazione dei crediti all'esportazione) ha le seguenti competenze:

a) problemi valutarie ed economici concernenti i rapporti finanziari con l'estero, i movimenti dei capitali e le transazioni invisibili correnti, ivi compreso il ricorso a clausole di salvaguardia;

b) elaborazione delle misure legislative e regolamentari riguardanti tali problemi;

c) concorso nella predisposizione, negoziazione ed applicazione di accordi concernenti le materie di competenza (servizi finanziari, emigrazione, navigazione, turismo);

d) questioni ed operazioni connesse con lo Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e Campione d'Italia;

e) commercio dell'oro;

f) rapporti con l'Ufficio italiano cambi;

g) emanazione dei provvedimenti valutarie, atti interlocutori e comunicazioni;

h) trattazione dei problemi relativi al sostegno pubblico all'esportazione in Italia e all'estero e all'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e in transizione;

i) trattazione delle questioni relative all'applicazione della legge 25 maggio 1977, n. 227, modificata con le leggi 27 luglio 1978, n. 393; 29 luglio 1981, n. 394; 2 maggio 1983, n. 138 e 26 febbraio 1987, n. 49;

l) problemi connessi alle intese internazionali nelle materie di competenza, con particolare riferimento alla gestione dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («Consensus»);

m) problemi connessi alla partecipazione al Club di Parigi;

n) rapporti con la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e con Mediocredito centrale;

o) coordinamento delle divisioni geografiche in materia di negoziazione e stipula di accordi finanziari bilaterali;

p) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

4. La divisione terza (direttive e vigilanza amministrativa e contabile sull'ICE) ha le seguenti competenze:

a) formulazione delle direttive di funzionamento ed esercizio della vigilanza amministrativa e contabile sull'ICE ai sensi della normativa vigente;

b) analisi dei problemi riguardanti l'organizzazione della rete commerciale italiana all'estero e della rete degli uffici ICE in Italia e all'estero, in collaborazione con le altre divisioni per le zone di rispettiva competenza;

c) approvazione delle delibere degli organi dell'ICE ai sensi della normativa vigente;

d) trattazione delle questioni concernenti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'ICE;

e) erogazione dei contributi per le spese di funzionamento dell'ICE e conseguenti adempimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa;

f) per le materie di competenza della divisione:

1) interrogazioni parlamentari;

2) contenzioso.

5. La divisione quarta (investimenti e azioni volte ad agevolare la penetrazione commerciale all'estero) ha le seguenti competenze:

a) normativa concernente gli investimenti italiani all'estero ed esteri in Italia;

b) promozione e protezione degli investimenti italiani all'estero; rapporti con la Multilateral Investment Guaranty Agency (MIGA);

c) coordinamento delle divisioni geografiche in materia di negoziazione e stipula di accordi bilaterali per la protezione e promozione degli investimenti;

d) esercizio delle funzioni previste dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di rapporti con la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST);

e) esercizio delle funzioni previste dall'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in materia di rapporti con Mediocredito centrale;

f) esercizio delle funzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, e relativa legge regionale di attuazione 22 agosto 1991, n. 34, in materia di rapporti con la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST) e con il centro di servizi finanziari assicurativi previsto nell'ambito dei punti franchi di Trieste (centro «off shore» di Trieste);

g) esercizio delle funzioni previste dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di costituzione di joint-ventures con i Paesi in via di sviluppo (PVS);

h) promozione degli investimenti esteri in Italia;

i) esercizio delle funzioni previste dalla legge 20 maggio 1993, n. 156, e dalle relative modalità applicative di cui ai decreti ministeriali 23 dicembre 1993 e 16 marzo 1994;

l) istruttoria delle pratiche di finanziamento agevolato per le iniziative di penetrazione commerciale sui mercati extracomunitari, di cui alla legge 21 luglio 1981, n. 394;

m) istruttoria delle pratiche di finanziamento agevolato per la partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304;

n) segreteria del Comitato interministeriale di cui alla legge 21 luglio 1981, n. 394;

o) istruttoria delle pratiche di concessione di contributi in favore di progetti-pilota per la commercializzazione integrata dei prodotti agro-alimentari, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, e relative norme applicative; predisposizione ed emanazione dei relativi provvedimenti concessivi;

p) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

6. La divisione quinta (formazione, promozione interna, consorzi all'esportazione, camere di commercio italiane all'estero, camere miste in Italia) ha le seguenti competenze:

a) coordinamento dell'attività promozionale, realizzata dall'ICE e da altri organismi italiani, nel settore della formazione professionale, manageriale e tecnica;

b) regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

c) rapporti con le camere di commercio italo-straniere in Italia di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e disciplina dell'albo previsto all'articolo 22 della predetta legge;

d) rapporti con gli enti fieristici italiani e le associazioni di categoria;

e) segreteria del Comitato tecnico consultivo per l'esame delle richieste di contributo provenienti da istituti, enti ed associazioni per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, e successive modificazioni, e relative norme applicative;

f) concessione di contributi ai consorzi per il commercio estero ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e successive modificazioni, e relative norme applicative; istruttoria delle pratiche e segreteria del Comitato interministeriale;

g) concessione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e relative norme applicative;

h) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della citata legge n. 1083 del 1954 per la realizzazione di iniziative promozionali che si svolgono all'interno del Paese, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

i) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

7. La divisione sesta (attività promozionali nei Paesi OCSE, nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e nella Comunità degli Stati indipendenti) ha le seguenti competenze:

a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale;

b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare: partecipazione a fiere e mostre estere, mostre autonome italiane, manifestazioni presso grandi magazzini, missioni di operatori economici, propaganda a mezzo stampa, radio, televisione;

c) formulazione delle proposte e concorso con la divisione prima nella valutazione dei programmi di iniziative promozionali, finanziati dal Ministero sulla base delle leggi vigenti;

d) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della legge n. 1083 del 1954 per la realizzazione di iniziative promozionali che si svolgono nei Paesi di competenza, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

e) concorso nella gestione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della C.S.I., in particolare, del Programma di assistenza tecnico-finanziaria per i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare) e dell'Assistenza tecnica per la Comunità degli Stati indipendenti (TACIS);

f) esercizio delle funzioni previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e dalle relative modalità applicative;

g) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

h) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

i) negoziazione e conclusione di accordi finanziari bilaterali;

l) negoziazione e conclusione di accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

m) problematiche concernenti le compensazioni e le operazioni di conversione del debito in capitale («debt equity swap»);

n) esame dei problemi valutari ed emanazione dei relativi provvedimenti;

o) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

8. La divisione settima (attività promozionali nei Paesi in via di sviluppo) ha le seguenti competenze:

a) interventi ed azioni volti ad assicurare il mantenimento della presenza italiana e ad individuare nuove possibilità di penetrazione commerciale;

b) analisi ed approfondimenti per orientare la scelta delle varie formule promozionali da attuare: partecipazione a fiere e mostre estere, mostre autonome italiane, manifestazioni presso grandi magazzini, missioni di operatori economici propaganda a mezzo stampa, radio, televisione;

c) formulazione delle proposte e concorso con la divisione prima nella valutazione dei programmi di iniziative promozionali, finanziati dal Ministero sulla base delle leggi vigenti;

d) istruttoria delle pratiche di richieste di contributi ai sensi della legge n. 1083 del 1954 per la realizzazione di iniziative promozionali che si svolgono nei Paesi di competenza, predisposizione dei relativi decreti di concessione, assunzione degli impegni di spesa, esame delle documentazioni contabili ed emissione degli ordini di pagamento a fronte delle liquidazioni, nonché per l'eventuale erogazione di anticipi;

e) valutazione delle modalità di attuazione delle varie iniziative promozionali, e dei relativi risultati, anche ai fini della impostazione dei successivi programmi promozionali;

f) partecipazione alle trattative riguardanti gli accordi di collaborazione economica, industriale e tecnica; realizzazione di iniziative promozionali in connessione con tali accordi;

g) negoziazione e conclusione di accordi finanziari bilaterali;

h) negoziazione e conclusione di accordi per la protezione e la promozione degli investimenti;

i) problematiche concernenti le compensazioni e le operazioni di conversione del debito in capitale («debt equity swap»);

l) trattazione dei problemi generali concernenti i provvedimenti di embargo e loro attuazione, per gli aspetti di competenza della direzione;

m) esame dei problemi valutari ed emanazione dei relativi provvedimenti;

n) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) rapporti e vigilanza sull'ICE, ivi comprese formulazione di direttive ed approvazione di delibere;

3) interrogazioni parlamentari;

4) contenzioso.

Art. 3.

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

1. La Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi è strutturata nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha le seguenti competenze:

a) problemi organizzativi concernenti la struttura della Direzione; informatizzazione degli uffici; gestione del personale; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

b) problemi di carattere generale concernenti la disciplina degli scambi di beni e servizi;

c) questioni relative ai regimi doganali speciali;

d) problemi concernenti le interrelazioni tra scambi e concorrenza, tra scambi e investimenti, tra scambi e diritto interno, tra scambi e aspetti sociali, e gli altri aspetti connessi ai seguiti della conferenza di Marrakech;

e) provvedimenti di embargo, e loro attuazione, per gli aspetti di competenza della direzione;

f) trattazione delle questioni concernenti le iniziative legislative, in collaborazione con le altre divisioni per la materia di rispettiva competenza, con l'ufficio legislativo e con gli altri uffici del Ministero;

g) relazioni generali sulle attività della Direzione generale;

h) problemi che non rientrano nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni:

i) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

3. La divisione seconda (politica agricola comune) ha le seguenti competenze:

a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, della politica agricola comune per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, e degli strumenti per la loro gestione;

b) attuazione di tale normativa comunitaria sul piano nazionale;

c) rilascio dei titoli di importazione ed esportazione, prefissazione dei prelievi e delle restituzioni e gestione delle relative cauzioni, e conseguenti adempimenti;

d) gestione dei contingenti quantitativi e tariffari;

e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi, nel settore agricolo-alimentare;

f) questioni concernenti la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione;

g) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

4. La divisione terza (politiche comuni settoriali tessile, siderurgica ed altre; politica energetica) ha le seguenti competenze:

a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, di specifiche politiche settoriali in base ai trattati CEE e CECA, per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero, nonché degli strumenti per la loro gestione;

b) attuazione di tali normative comunitarie sul piano nazionale;

c) rilascio di autorizzazioni di importazione ed esportazione e di documenti di vigilanza, nell'ambito di contingenti quantitativi, tariffari e di quote di autolimitazione;

d) disciplina degli scambi di prodotti energetici;

e) concorso nei negoziati dell'Unione europea con i Paesi terzi nelle materie in questione;

f) disciplina del traffico di perfezionamento attivo e passivo e rilascio delle relative autorizzazioni;

g) segreteria del Comitato per le temporanee importazioni ed esportazioni;

h) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

5. La divisione quarta (Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - UOPAT) ha le seguenti competenze:

a) concorso alla elaborazione, nelle sedi multilaterali, della disciplina dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia; sua trasposizione sul piano interno ed attuazione della relativa normativa;

b) partecipazione ai lavori che si svolgono nei diversi fori di concertazione internazionale con particolare riguardo alla sicurezza e alla non proliferazione;

c) elaborazione ed attualizzazione della tabella relativa all'esportazione dei prodotti e delle tecnologie soggetti ad autorizzazione e controllo dello Stato; presidenza e segreteria del Comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;

d) istruttoria delle domande di autorizzazione;
 e) partecipazione ai lavori del Comitato consultivo di cui alla citata legge n. 222 del 1992 e tenuta del relativo ufficio di segreteria;

f) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all'esportazione (autorizzazioni generali, specifiche, semplificate, di distribuzione);

g) controllo successivo relativo all'arrivo a destino e rilascio dei certificati internazionali d'importazione; cooperazione con gli organismi di controllo dei Paesi partecipanti al sistema del Certificato internazionale d'importazione e del formulario di verifica;

h) attività ispettiva in Italia ed all'estero;

i) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterali;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

6. La divisione quinta (politica commerciale comune) ha le seguenti competenze:

a) concorso nell'elaborazione, in sede comunitaria, dei regimi di importazione, esportazione e transito e delle loro modalità di gestione;

b) trasposizione della relativa normativa sul piano interno;

c) problemi connessi all'ampliamento dell'Unione europea e conseguenti adempimenti in sede multilaterale (GATT e OMC);

d) concorso nella elaborazione e nella gestione della politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

e) partecipazione alle relative istanze comunitarie (Comitato speciale previsto dall'articolo 113 del Trattato istitutivo della CEE) e multilaterali (Comitato scambi dell'OCSE);

f) concorso nella elaborazione della posizione comunitaria per la partecipazione a negoziati commerciali multilaterali;

g) problemi concernenti gli scambi internazionali di servizi, la relativa disciplina ed i negoziati internazionali in materia;

h) problemi relativi alla politica di tutela ambientale ed alle interrelazioni tra scambi e ambiente;

i) problemi concernenti la tutela della proprietà intellettuale e la lotta alle contraffazioni;

l) elaborazione e gestione delle misure comunitarie di difesa commerciale: antidumping, antisovvenzione, nuovo strumento di politica commerciale, clausole di salvaguardia autonome;

m) istruttoria a livello nazionale e trattazione a livello comunitario e negli altri fori multilaterali competenti (GATT e OMC);

n) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

7. La divisione sesta (rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, con gli altri Paesi europei e con i Paesi dell'area del Mediterraneo) ha le seguenti competenze:

a) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Turchia);

b) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

c) Spazio economico europeo (SEE); accordi di associazione; accordi di partenariato;

d) concorso nella elaborazione della posizione comunitaria e nei negoziati con i Paesi interessati;

e) concorso nella elaborazione in sede comunitaria e nazionale delle azioni autonome dell'Unione europea a sostegno dello sviluppo economico dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della C.S.I., in particolare, del Programma di assistenza tecnico-finanziaria per i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare) e dell'Assistenza tecnica per la Comunità degli Stati indipendenti (TACIS);

f) partecipazione alle iniziative internazionali concernenti i rapporti con tali Paesi (conferenza di Munster e suoi seguiti, conferenze economiche Est-Ovest della O.S.C.E., iniziativa centroeuropea, ecc.);

g) concorso nella elaborazione della politica mediterranea dell'Unione europea;

h) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

i) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

l) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

8. La divisione settima (rapporti con i Paesi industrializzati extra-europei e con i Paesi dell'Estremo Oriente) ha le seguenti competenze:

a) rapporti con i Paesi industrializzati extra-europei (USA, Canada, Messico, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa);

b) rapporti con i Paesi dell'Estremo Oriente;

c) concorso nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi di competenza;

d) applicazione delle conseguenti misure comunitarie sul piano nazionale;

e) problemi e controversie concernenti singole questioni attinenti agli scambi di beni e servizi con tali Paesi;

f) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

g) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

h) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

i) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

9. La divisione ottava (questioni comunitarie e multilaterali relative ai Paesi in via di sviluppo; rapporti con i Paesi associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, con i Paesi del Vicino e del Medio Oriente e con i Paesi dell'America Latina) ha le seguenti competenze:

a) concorso nella definizione del sistema comunitario delle preferenze generalizzate (S.P.G.) e dei suoi meccanismi di gestione;

b) trasposizione di tali misure nella normativa nazionale e loro gestione, in particolare per quanto riguarda il ripristino dei dazi doganali;

c) trattazione delle problematiche concernenti i Paesi in via di sviluppo nelle competenti sedi multilaterali (UNCTAD, UNIDO);

d) concorso nella definizione della posizione comunitaria, partecipazione ai negoziati e ai meccanismi di gestione degli accordi mondiali sui prodotti di base e loro attuazione sul piano interno;

e) rapporti bilaterali dell'Italia con i Paesi di competenza (Israele, Libano, Siria e Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Yemen, Iraq e Iran);

f) convenzione di Lomé; concorso nella elaborazione della posizione comunitaria nei relativi rapporti convenzionali;

g) concorso nella gestione dei meccanismi previsti dalla suddetta convenzione e loro applicazione in ambito nazionale;

h) concorso nella gestione e nell'elaborazione della politica commerciale comunitaria nei confronti dei Paesi dell'area del Mediterraneo e dei Paesi del Vicino e Medio Oriente, partecipazione ai negoziati dell'Unione europea con tali Paesi e nella gestione dei relativi meccanismi; loro applicazione in ambito nazionale;

i) negoziazione e stipula di accordi di cooperazione economica; organizzazione e gestione di commissioni miste, comitati consultivi, gruppi di lavoro;

l) iniziativa per promuovere, in sede comunitaria, l'attivazione di misure di difesa commerciale autonome o convenzionali nei confronti dei singoli Paesi di competenza;

m) rilascio di autorizzazioni di importazione e di esportazione, ad eccezione di quelle rientranti nelle competenze delle divisioni seconda, terza e quarta;

n) per le materie di competenza della divisione:

1) trattazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale, sia bilaterale che multilaterale;

2) interrogazioni parlamentari;

3) contenzioso.

Art. 4.

Servizio di studi, ricerca, documentazione e analisi statistiche

1. Il Servizio studi, ricerca, documentazione e analisi statistiche è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima (problemi generali; rapporti economico-commerciali, normative e misure dei principali Paesi esteri) ha le seguenti competenze:

a) problemi organizzativi concernenti la struttura del servizio, ivi compresi i servizi di archivio e di anticamera; gestione del personale; informatizzazione degli uffici; rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

b) analisi ed elaborazione di studi ed approfondimenti circa la situazione economica, la normativa ed il commercio estero dei vari Paesi: loro interscambio con l'Italia; evoluzione e prospettive;

c) analisi ed approfondimento delle misure commerciali, ostacoli tariffari e non tariffari, procedure di salvaguardia dei principali Paesi esteri;

d) studio degli strumenti promozionali e di sostegno alle imprese dei principali Paesi esteri;

e) elaborazione di schede relative ai singoli Paesi;

f) questioni non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni.

3. La divisione seconda (studi economici ed Osservatorio) ha le seguenti competenze:

a) raccolta, classificazione, aggiornamento delle pubblicazioni, studi, note tecniche, statistiche in materia di commercio estero e di politica economico-commerciale;

b) studio della congiuntura internazionale e delle previsioni ed elaborazioni economiche delle organizzazioni internazionali (U.E., OCSE, GATT, FMI, Banca Mondiale, ECE, BERS, UNCTAD) e di istituti specializzati italiani ed esteri;

c) segreteria dell'Osservatorio economico ed elaborazione dei bollettini periodici.

4. La divisione terza (situazione produttiva italiana e suoi fattori di competitività) ha le seguenti competenze:

a) il commercio estero nell'economia italiana e per singole regioni italiane; valutazioni e prospettive; incidenza settoriale;

b) specializzazione dell'offerta italiana, suoi fattori di competitività, aspetti occupazionali;

c) situazione, evoluzione e prospettive, relativamente a produzione, commercializzazione e penetrazione sui mercati esteri, per i vari settori merceologici;

d) elaborazione di schede economiche e settoriali;

e) studi in materia di semplificazione ed unificazione delle procedure e delle documentazioni di commercio estero (Semproatia); rapporti con le organizzazioni internazionali e nazionali che trattano la materia della certificazione.

5. La divisione quarta (ufficio statistico) ha le seguenti competenze:

- a) segreteria organizzativa;
- b) rilevazione, elaborazione e coordinamento statistiche;
- c) diffusione dati;
- d) rapporti con il SISTAN.

Art. 5.

Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico

1. Il Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico è strutturato nelle divisioni di cui al presente articolo.

2. La divisione prima (questioni di carattere generale) ha le seguenti competenze:

a) problemi organizzativi concernenti la struttura del Servizio, ivi compresi i servizi di archivio e di anticamera; informatizzazione degli uffici, rapporti e coordinamento con le altre direzioni e servizi;

b) spese per studi, per indagini e per il funzionamento del sistema informativo, comprese quelle relative alle indennità per il personale addetto;

c) liquidazione dei compensi per traduzioni, delle spese postali e telegrafiche, delle spese casuali, delle spese per liti e arbitrati, delle spese riguardanti l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle spese per la locazione, la manutenzione e l'adattamento dei locali;

d) corsi di formazione e di perfezionamento del personale;

e) provvedimenti di delega di firma;

f) ufficio del consegnatario cassiere e servizi di carattere generale;

g) controllo contabile;

h) spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni estere;

i) archivio e fascicoli personali;

l) spese di rappresentanza;

m) provvidenze e servizi a favore del personale, compreso quello in quiescenza, e delle loro famiglie;

n) interpretariato e traduzione;

o) segreteria della Commissione di sorveglianza degli archivi;

p) questioni di competenza del servizio non rientranti nelle specifiche attribuzioni delle altre divisioni.

3. La divisione seconda (trattamento giuridico ed economico del personale) ha le seguenti competenze:

a) assunzioni con o senza concorso;

b) provvedimenti relativi alla progressione in carriera;

c) pratiche riguardanti le aspettative, i congedi e gli accertamenti sanitari;

d) liquidazione degli assegni fissi al personale del Ministero;

e) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario ad eccezione di quelli spettanti al personale addetto ad uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

f) rilevazione delle presenze del personale e disciplina del lavoro straordinario;

g) questioni disciplinari;

h) rapporti informativi, ruoli di anzianità e matricola;

i) pubblicazione degli atti sul bollettino del Ministero;

l) segreteria del consiglio di amministrazione;

m) personale comandato e fuori ruolo;

n) incarichi speciali e relative liquidazioni.

4. La divisione terza (trattamento di quiescenza e previdenza; riconoscimento cause di servizio) ha le seguenti competenze:

a) trattazione di problemi di carattere generale concernenti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato;

b) indennità *una tantum*;

c) riconoscimento dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza;

d) riconoscimento di infermità per causa di servizio e liquidazione del relativo indennizzo;

e) spese per cura, ricoveri e protesi.

5. La divisione quarta (bilancio del Ministero; acquisto di pubblicazioni biblioteca) ha le seguenti competenze:

a) trattazione dei problemi di carattere generale concernenti il bilancio del Ministero e formulazione dello schema generale dello stato di previsione della spesa, nonché trattazione dei problemi di carattere generale relativi alle missioni;

b) variazioni da apportare nel corso dell'esercizio e reinscrizione in bilancio delle somme relative ai residui passivi perenti reclamati dai creditori;

c) stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato;

d) assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari;

e) compensi per lavoro straordinario al personale addetto ad uffici aventi funzione di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

f) spese riservate;

g) pratiche riguardanti lo svolgimento delle missioni del personale all'interno ed all'estero e liquidazione delle relative competenze;

h) indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti;

i) spese per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

l) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno ed all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari;

m) contributi all'Ufficio internazionale per le tariffe doganali in Bruxelles;

n) funzionamento della biblioteca, trattazione dei problemi e liquidazione delle spese concernenti la biblioteca stessa, in particolare per acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni occorrenti per il Gabinetto e le Segreterie particolari, nonché per gli altri servizi del Ministero;

o) questioni generali concernenti il trattamento economico e normativo del personale dell'ICE ed il relativo contenzioso;

p) vigilanza ed approvazione delle delibere ICE concernenti le materie di competenza.

6. La divisione quinta (relazioni con il pubblico e servizi speciali) ha le seguenti competenze:

a) trattazione dei problemi di carattere generale relativi alle relazioni con il pubblico;

b) regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero ed esame delle istanze d'iscrizione nell'apposito registro;

c) segreteria della commissione per l'esame di dette istanze;

d) determinazioni riguardanti l'accesso al pubblico nell'area ministeriale, anche su indicazione dei singoli uffici;

e) esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) informazioni all'utenza sugli atti e sullo stato dei procedimenti;

g) esame, congiuntamente al competente responsabile del procedimento, delle proposte concernenti la semplificazione dell'azione amministrativa, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

h) attribuzioni dell'ufficio fiscale;

i) attribuzioni dell'ufficio organizzazione e metodo;

l) attribuzioni dell'ufficio per i sistemi informativi automatizzati;

m) verifica dei costi e dei rendimenti dei singoli uffici, della corretta gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

n) attribuzioni dell'ufficio per le relazioni sindacali;

o) pubblicità;

p) pari opportunità.

Art. 6.

1. Il Ministro ha la facoltà di attribuire, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca a dirigenti appartenenti alle dotazioni organiche del Ministero, da assegnare eventualmente, ove egli ne ravvisi opportunità, alle strutture dirigenziali generali in cui si articola il Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 gennaio 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1997

Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, reca: «Istituzione del Ministero del commercio con l'estero».

— Il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, reca: «Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero».

— Il R.D. 30 maggio 1946, n. 459, reca: «Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero». Si trascrive il testo del relativo art. 1, come modificato dall'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, e del D.P.R. 10 maggio 1958, n. 542:

«Art. 1. — Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:

- 1) Direzione generale degli accordi commerciali;
- 2) Direzione generale delle valute;
- 3) Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;
- 4) Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;
- 5) Direzione generale del personale e degli affari generali».

— Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

— La legge 18 marzo 1968, n. 249, reca: «Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali».

— La legge 28 ottobre 1970, n. 775, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 249».

— Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1971, n. 4.

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1972, n. 320.

— Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria) è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1988, n. 108.

— La legge 18 marzo 1989, n. 106, reca: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, reca: «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni». Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6. — 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche.

2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero: può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti".

— L'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale è qui di seguito trascritto:

«Art. 2 (*Pubblico impiego*). — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi, prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico

ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso, prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali, prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti, dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente, prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrando sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza, una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisca assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti

disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia d'aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità

volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da

quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'assenza per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure del concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative

competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego» nel testo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 6 (*Individuazione di uffici e piante organiche*). — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso del-

l'università, osservatorio o ente di appartenenza: i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302 (Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994. Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 (*Strutture del Ministero*). — 1. Sono istituiti nel Ministero i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese;
- b) Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi;
- c) Servizio studi, ricerca, documentazione ed analisi statistiche;
- d) Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico».

— Il D.L. 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, reca: «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 2:

— La legge 16 marzo 1976, n. 71, reca: «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane».

— Il D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49 (Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 1990. Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6 (*Sede e struttura*). — 1. L'ICE ha sede legale in Roma, dove sono situati gli uffici centrali. La struttura decentrata si articola in uffici in Italia e uffici all'estero.

2. È istituita, nell'ambito degli uffici centrali, una sezione speciale agricola con compiti specifici in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agroalimentare, con particolare riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità. In conformità alle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la sezione è dotata di un'adeguata struttura amministrativa ed operativa. Il consiglio di amministrazione ne definisce i rapporti di preposizione funzionale all'attività di eventuali appositi uffici periferici e stabilisce procedure e sedi di armonizzazione dell'attività della sezione con quelle di altri organismi nazionali e territoriali operanti nel settore e con le associazioni di categoria.

3. Gli uffici in Italia dell'ICE sono costituiti da uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione, ed altri uffici o sezioni o unità operative istituibili in relazione a specifiche esigenze connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.

4. La sede ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti in rapporto alle esigenze dei mercati esteri e delle potenzialità in termini di esportazione di beni e servizi italiani o di cooperazione industriale ed allo sviluppo. Gli uffici all'estero possono essere strutturati anche in sezioni ed unità sussidiarie, permanenti o provvisorie, in funzione delle prospettive di evoluzione dei mercati e possono essere raggruppati per aree geoeconomiche omogenee.

5. In attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, è istituito presso ogni ufficio

regionale dell'ICE un comitato di coordinamento presieduto da un rappresentante della regione e composto dal dirigente regionale responsabile dell'attività promozionale all'estero, da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, del commercio, artigianato e agricoltura, designati da associazioni regionali di rappresentative organizzazioni di categoria, da due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal direttore centro estero delle camere stesse e dal direttore dell'ufficio regionale dell'ICE. I componenti i comitati di coordinamento sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. La segreteria del comitato è assicurata da funzionari degli uffici regionali dell'ICE. Alle riunioni dei comitati partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

6. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per il coordinamento tra programmi promozionali regionali e delle camere di commercio e loro centri regionali e l'articolazione del programma promozionale. Essi altresì verificano la coerenza tra obiettivi del programma promozionale e le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, da realizzarsi ad opera dell'Istituto sulla base di apposita convenzione con gli enti interessati.

7. Le proposte dei comitati di coordinamento in ordine ai progetti relativi a produzioni regionali o locali sono formulate al Ministero del commercio con l'estero e contemporaneamente comunicate al Ministero degli affari esteri - Ufficio coordinamento regionale e ai Ministeri interessati, per il parere prescritto ai fini del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. I comitati di coordinamento esprimono altresì al Ministero del commercio con l'estero indicazioni in ordine ai programmi promozionali dei centri regionali delle camere di commercio e delle camere stesse, ai fini del benessere da rendere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, sono convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.

— La legge 25 maggio 1977, n. 227, reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

— La legge 27 luglio 1978, n. 393, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonché concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia dalla Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227».

— La legge 29 luglio 1981, n. 394, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane».

— La legge 2 maggio 1983, n. 138, reca: «Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, reca: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

— La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese». Si trascrive il testo del relativo art. 14:

«Art. 14 (*Agevolazioni per la diffusione commerciale*). — 1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, e assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi di cui al citato art. 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970».

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 49/1987:

«Art. 7 (*Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo*). — 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto — oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana — anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo».

— La legge 20 maggio 1993, n. 156, reca: «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 304, reca: «Provvedimenti per la promozione delle esportazioni».

— La legge 1° luglio 1970, n. 518, reca: «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Si trascrive il testo del relativo art. 22:

«Art. 22 (*Uso della denominazione "camera di commercio"*). — 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benessere della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il

Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.

— La legge 20 ottobre 1954, n. 1083, reca: «Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane».

— La legge 21 febbraio 1989, n. 83, reca: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».

— Si riporta l'art. 10 della citata legge n. 394/1981:

«Art. 10. — Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione. I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982».

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

Nota all'art. 3:

— La legge 27 febbraio 1992, n. 222, reca: «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia».

Nota all'art. 5:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 19 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

97G0140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1997.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel predetto comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 1997;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 1997 = 1,03;	per l'anno 1996 = 1,06;
per l'anno 1995 = 1,09;	per l'anno 1994 = 1,12;
per l'anno 1993 = 1,15;	per l'anno 1992 = 1,16;
per l'anno 1991 = 1,18;	per l'anno 1990 = 1,24;
per l'anno 1989 = 1,29;	per l'anno 1988 = 1,35;
per l'anno 1987 = 1,46;	per l'anno 1986 = 1,57;
per l'anno 1985 = 1,69;	per l'anno 1984 = 1,80;
per l'anno 1983 = 1,91;	per l'anno 1982 e anni precedenti 2,02.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 22 marzo 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 150

97A3022

DECRETO 22 marzo 1997.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Rosso e Nero».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Rosso e Nero» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sulla proposta del direttore generale;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 6 aprile 1997 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Rosso e Nero».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, la scritta «lotteria istantanea con jolly da 1 miliardo», un'immagine di richiamo del gioco delle carte, nonché il prezzo di vendita al pubblico. Ai lati del biglietto sono situate due aree di gioco costituite da due spazi ricoperti da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulle quali è stampata la dicitura «Gratta qui»; nella parte soprastante una delle aree del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; nella parte sottostante l'altra area del gioco e presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui!» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio. È altresì rappresentata l'immagine stilizzata del «jolly» il cui rinvenimento in una delle due aree del gioco comporterà l'attribuzione del premio di lire un miliardo.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di £. 2.500.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato dei punteggi vincenti impressi in una o in ambedue le aree di gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a £. 44.150.000.000. Sono previste dieci categorie di premi, attribuiti in base al punteggio vincente indicato a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1 ^a n. 5	premi di	L.	100.000.000	punti	21
Ctg. 2 ^a n. 5	»	»	L. 50.000.000	»	20
Ctg. 3 ^a n. 10	»	»	L. 30.000.000	»	19
Ctg. 4 ^a n. 90	»	»	L. 10.000.000	»	18
Ctg. 5 ^a n. 600	»	»	L. 2.000.000	»	17
Ctg. 6 ^a n. 80.000	»	»	L. 100.000	»	16
Ctg. 7 ^a n. 160.000	»	»	L. 50.000	»	15
Ctg. 8 ^a n. 400.000	»	»	L. 10.000	»	14
Ctg. 9 ^a n. 800.000	»	»	L. 5.000	»	13
Ctg. 10 ^a n. 6.400.000	»	»	L. 2.500	»	12

Il punteggio vincente deve essere realizzato in ciascuna delle due aree del gioco. Le vincite potranno essere realizzate sia in una delle due aree di gioco che in ambedue; comunque il punteggio vincente non potrà essere ottenuto sommando i punti delle due aree di gioco.

Inoltre è previsto un premio di £. 1.000.000.000 da attribuire al possessore del biglietto che in una delle aree di gioco rinvenga il jolly.

I premi di L. 2.500 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria e dei jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare

qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 813/1991 per i premi di 6^a, 7^a, 8^a, 9^a e 10^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casuaria dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1997

Il Ministro: VISCO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 20*

97A3023

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo nei giorni 21 e 22 marzo 1997 per disinfezione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Palermo è accertato nei giorni 21 e 22 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2915

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari di Canicattì.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette e dell'ufficio del registro di Canicattì nei giorni 20 e 21 marzo 1997 per disinfezione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette e dell'ufficio del registro di Canicattì è accertato in data 20 e 21 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2916

DECRETO 8 aprile 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo nelle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione dell'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di provvedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 460/97 del 17 marzo 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 11 marzo 1997 (dalle ore 14 alle ore 15) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova in data 11 marzo 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2918

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 29 gennaio 1997.

Istituzione del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo».

**IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che attua la direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Ritenuto necessario istituire un Comitato consultivo tecnico-scientifico che collabori con questa Amministrazione nell'esame e valutazione degli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 4, commi 5, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» con i seguenti compiti:

a) assistere gli uffici ministeriali competenti in materia di riconoscimento dell'idoneità ad eseguire prove ufficiali con prodotti fitosanitari;

b) valutare le istanze di riconoscimento degli enti che ne fanno richiesta ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

c) curare gli atti relativi alla predisposizione della lista nazionale degli ispettori ministeriali prevista al comma 8 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 194/1995;

d) curare l'elaborazione e l'attuazione di un programma di visite ispettive di cui al comma 8, art. 4 del citato decreto legislativo;

e) esaminare i rapporti delle visite ispettive di cui sopra ed esprimere il proprio parere sull'adozione dei provvedimenti conseguenti;

f) predisporre una relazione annuale sull'attività degli enti riconosciuti idonei ad effettuare le prove di campo con prodotti fitosanitari.

Art. 2.

Il comitato consultivo di cui all'art. 1 ha la seguente composizione:

1) presidente, il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di questo Ministero;

2) vice presidente, il dirigente del servizio fitosanitario centrale;

3) quindici componenti con competenza tecnica e scientifica nel campo delle prove con prodotti fitosanitari di cui:

due designati dal Ministero della sanità;

due dal Ministero dell'ambiente;

due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

nove designati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla competente Direzione generale di questo Ministero.

Art. 3.

Il comitato consultivo dura in carica quattro anni e si riunisce su convocazione del Presidente deliberando a maggioranza dei presenti.

Nel corso delle riunioni possono essere sentite le associazioni di categoria interessate e opportunamente convocate dal presidente.

Per le spese di funzionamento del comitato consultivo in questione, nonché per i rimborsi spese dei suoi componenti, si farà fronte con le risorse provenienti dal pagamento, a cura degli enti interessati, delle tariffe

per il riconoscimento dell'idoneità a condurre le prove ufficiali con prodotti fitosanitari, da stabilirsi con apposito decreto di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 36

97A2964

DECRETO 25 febbraio 1997.

Determinazione delle tariffe per il riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

**IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che attua la direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 4, commi 5, 7 e 8 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di stabilire le modalità con cui gli oneri per la verifica della documentazione, nonché per l'espletamento delle attività ispettive relative al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo con prodotti fitosanitari siano posti a carico dei richiedenti il riconoscimento ufficiale di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura - Sezione III, espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1996 in merito alle tariffe da porre a carico degli enti facenti richiesta di riconoscimento di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni fornite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono dovute le tariffe riportate a fianco di ciascuna prestazione indicata, così come previsto dall'art. 4, commi 5, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Le tariffe di cui sopra sono state calcolate sulla base del costo dei servizi resi nonché del valore economico delle relative operazioni di verifica.

Art. 2.

Le somme relative alle tariffe, di cui al precedente art. 1, devono essere versate, a cura degli enti od organismi ufficialmente riconosciuti per effettuare le prove relative ai commi 5 e 7 dell'art. 4 del citato decreto legislativo, sull'istituendo capitolo di entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità che verranno precisate con apposito provvedimento.

I proventi derivanti dal pagamento delle suddette tariffe, opportunamente allocati su apposito capitolo di spesa di questo Ministero andranno a coprire le spese per il funzionamento del comitato consultivo tecnico scientifico «Prove sperimentali di campo» istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, n. 30844, nonché per il pagamento del compenso spettante agli ispettori iscritti in apposita lista nazionale da istituire con apposito decreto interministeriale ai sensi del comma 8, art. 4. del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 96*

ALLEGATO 1

TARIFFE DOVUTE DAGLI ENTI-ORGANISMI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELL'IDONEITÀ A CONDURRE PROVE DI CAMPO CON PRODOTTI FITOSANITARI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 194/1995, ART. 4, COMMI 5, 7 E 8.

1. Per l'esame della richiesta di riconoscimento e documentazione relativa ad ogni successiva variazione significativa di quanto dichiarato in prima istanza: L. 2.000.000.

2. Per le verifiche presso il centro di saggio e l'esame della relativa documentazione per singola ispezione e per ogni ispettore: L. 2.500.000

3. Per il rilascio dell'attestazione di riconoscimento dell'idoneità a condurre le prove di campo con prodotti fitosanitari: L. 100.000.

97A2965

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 1997.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento di attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura;

Viste le direttive 93/54/CEE e 95/22/CE recanti modifiche della direttiva 91/67/CEE;

Ritenuto di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992 citato per tener conto delle disposizioni adottate con le direttive 93/54 CEE e 95/22/CE;

In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, è modificato nel modo seguente:

A) All'art. 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non devono provenire da un'azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci».

B) All'art. 3, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione della direttiva 93/53 per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci ed in particolare le malattie di cui all'elenco I».

C) All'art. 5, comma 1, dopo le parole «allegato A, colonna I», le parole «degli elenchi I e II» sono sostituite dalle parole «elenco II».

D) All'art. 5, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Il riconoscimento della zona, qualora sia stato revocato ai sensi del comma 2, viene ripristinato secondo la procedura comunitaria prevista».

E) Agli articoli 6, 7 e 8, commi 1, nonché all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), le parole «degli elenchi I e II» sono sostituite dalle parole «elenco II».

F) Il testo del comma 1, dell'art. 14, è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, secondo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l'immissione sul mercato di pesci vivi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II nonché delle loro uova e gameti è subordinata al rispetto delle seguenti garanzie complementari:

a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, detti pesci, uova e gameti devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo le procedure comunitarie il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché tale azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario. Il Ministero della sanità, in attesa del riesame da parte dell'Unione europea delle disposizioni previste, può chiedere ai competenti organi comunitari una deroga per vietare l'introduzione in una zona riconosciuta dei predetti pesci, originari di un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta purché non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d'acqua o acque costiere o di estuario;

b) se sono destinati ad essere introdotti in una azienda la quale, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C), tali pesci, uova e gameti devono, ai sensi dell'art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire in sede comunitaria il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria oppure da un'azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta ma che non contiene pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A), colonna 2, elenco II e non è collegata con corsi d'acqua o con acque costiere o di estuario».

«G) All'art. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis) Le condizioni di cui al comma 1 si applicano per l'immissione sul mercato di molluschi d'allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II».

H) Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14, dopo la parola «zona» è soppressa la parola «continentale».

I) All'art. 14, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) se sono pescati in alto mare e sono destinati alla riproduzione in zone e aziende riconosciute devono essere messi in quarantena, sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, presso stabilimenti e secondo le condizioni che sono determinate in sede comunitaria».

L) All'art. 14, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. Le condizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora dall'esperienza pratica o da studi scientifici risulti che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d'acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, non causa la trasmissione passiva di malattie. L'elenco degli animali per i quali è applicabile la citata deroga viene stabilito, ed eventualmente modificato, in sede comunitaria in funzione del progresso tecnologico e scientifico. Le condizioni specifiche per l'immissione sul mercato di tali animali nonché il modello del documento di accompagnamento previsto, e le rispettive modifiche, sono ugualmente stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli animali, delle specifiche condizioni per la loro immissione sul mercato e del modello del documento di accompagnamento adottati nonché delle eventuali modifiche.

4. I commi 1, 1-bis, 2 e 3 non si applicano ai pesci tropicali ornamentali tenuti permanentemente in acquario».

M) Il testo dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Ferme restando le norme di cui agli articoli 19, 20 e 21, le importazioni da Paesi terzi di animali e prodotti d'acquacoltura sono soggette, fino all'adozione da parte dell'Unione europea delle specifiche condizioni d'importazione, a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato degli stessi prodotti comunitari».

N) All'art. 22, dopo le parole «sulle importazioni» sono aggiunte le parole «di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93».

2. Gli allegati A), B) e C) sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A), B) e C) di cui al presente decreto; all'allegato D), punto 1), la frase «degli elenchi I e II» è sostituita dalla seguente: «dell'elenco II».

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 48

ALLEGATO A
ELENCO DI MALATTIE/AGENTI PATOGENI
DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI

1	2
Malattie/Agenti patogeni	Specie sensibili
ELENCO I	
<i>Pesci</i>	
Anemia infettiva del salmone (ISA)	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)
ELENCO II	
<i>Pesci</i>	
Virus della setticemia emorragica virale (SHV)	Salmonidi, Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>); Coregone (<i>Coregonus</i> sp.); Luccio (<i>Esox lucius</i>); Rombo chiodato (<i>Scophthalmus maximus</i>)
Virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmonidi, Luccio (<i>Esox lucius</i>)
<i>Molluschi conchiferi</i>	
Bonamia ostreae	Ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)
Marteillia refrigens	Ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)
ELENCO III	
<i>Pesci</i>	
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Da specificare nel programma di cui agli articoli 12 e 13
Viremia primaverile delle carpe (SVC)	
Bacterial kidney disease (BKD) (<i>Renibacterium salmonidarum</i>)	
Forunculosi del salmone atlantico (<i>Aeromonas salmonicida</i>)	
Enteric Red Mouth disease (ERM) (<i>Yersinia ruckeri</i>)	
Gyrodactylus salaris	
<i>Crostei conchiferi</i>	
Aphanomycosis (Crayfish plague) (<i>Aphanomyces astaci</i>)	

ALLEGATO B

ZONE RICONOSCIUTE

I. ZONE CONTINENTALI PER I PESCI
(colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)

A. Definizione delle zone continentali.

Una zona continentale è costituita da:

una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona d'influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, oppure

una parte di bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera dei pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:

1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato A), colonna 1, dell'elenco II;

2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all'art. 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se:

a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale:

tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;

è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;

non sono state denunciate malattie;

la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un'azienda non infetta sottoposte a controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti.

Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all'anno che prevedano almeno:

un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita.

Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione cronologica devono presentare la loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione;

5) allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano le seguenti disposizioni:

occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10;

la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 26, determina se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti.

Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/608/CEE, si accordano reciproca assistenza per l'applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo.

C. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

- 1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;
- 2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;
- 3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II;
- 4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A.

2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).

6) Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:

a) all'insorgere del focolaio:

tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati;

gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1).

II. ZONE LITORANEE PER I PESCI (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)

A. Una zona litoranea.

È costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o l'estuario situato tra la foce di due corsi d'acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o dell'estuario in cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell'azienda o delle aziende è prevista una zona cuscinetto la cui estensione è fissata in sede comunitaria.

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B.

C. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione D; tuttavia allorché la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.

III. ZONE LITORANEE PER I MOLLUSCHI (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)

A. Una zona litoranea.

Deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II;

2) tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

C. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

1) i molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta;

2) ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione;

3) gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale. Questo ultimo sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, se la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata

e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A.

2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale:

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte della zona di cui al punto 1).

6) Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti:

a) all'insorgere del focolaio:

i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;

gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1).

ALLEGATO C

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. AZIENDE CONTINENTALI, PER I PESCI (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)

A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

1) l'acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione è situato lontano dall'azienda, l'acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una condotta o previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La condotta di acqua deve essere posta sotto il controllo dell'azienda o, se ciò non è possibile del servizio ufficiale;

2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda;

3) se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque;

4) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti nell'allegato B, punto I.B. Inoltre, allorché il riconoscimento è richiesto in base alla documentazione cronologica con un sistema di controllo ufficiale vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari:

essere stata sottoposta almeno una volta all'anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio riconosciuto;

5) qualora lo ritenga necessario per prevenire l'introduzione di malattie, il servizio ufficiale può imporre all'azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno all'azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l'allestimento di protezioni contro l'ingresso di eventuali vettori di agenti patogeni;

6) tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;

l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

anteriamente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.

B. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato B, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.

II. AZIENDE LITORANEE PER I PESCI (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A).

A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti in sede comunitaria;

2) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato B, punto II.B.

3) Tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1 e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra, che riprenda le proprie attività dopo un'interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell'azienda; se tuttavia il periodo di attività dell'azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo;

l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

anteriamente all'introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.

B. Mantenimento del riconoscimento.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, *mutatis mutandis*, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto II.C.

C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste all'allegato B, punto II.D.

III. AZIENDE LITORANEE, PER I MOLLUSCHI (colonna 2 dell'elenco II dell'allegato A)

A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all'applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti in sede comunitaria;

2) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4).

3) Tuttavia:

a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento;

b) un'azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) che riprenda le proprie attività dopo una interruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che:

la cronologia sanitaria dell'azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività dell'azienda;

l'azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all'allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie;

anteriormente all'introduzione dei molluschi, l'azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale.

B. Mantenimento del riconoscimento.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, *mutatis mutandis*, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste all'allegato B, punto III.D.

97A2994

DECRETO 8 marzo 1997.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Propargite.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina dell'igiene degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995);

Viste le ordinanze ministeriali del 18 luglio 1990 e del 18 febbraio 1993, concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive (inclusa la Propargite) tollerati in o su prodotti ortofrutticoli, cereali ed alimenti di origine animale;

Considerato l'esame della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in merito al dossier dell'Impresa Uniroyal ed alla valutazione dell'EPA relativi alla sostanza attiva Propargite;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari favorevole al mantenimento in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Propargite, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto, più restrittive rispetto a quelle precedentemente autorizzate;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Propargite;

Decreta:

Art. 1.

Rivalutazione della sostanza attiva Propargite

1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Propargite è approvata la scheda tecnica di valutazione di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Impieghi e limiti massimi residui

1. Gli impieghi ed i relativi intervalli di sicurezza ammessi in Italia per i prodotti fitosanitari contenenti Propargite sono i seguenti:

agrumi, pesco, melo, noce, nocciolo, vite, melone, pomodoro, melanzana, peperone, fagiolino: intervallo di sicurezza quindici giorni;

soia: intervallo di sicurezza trenta giorni.

2. Sono revocati gli impieghi sulle seguenti colture precedentemente autorizzati:

drupacee (ad esclusione del pesco), pomacee (ad esclusione del melo), fruttiferi da frutti a guscio (ad esclusione del nocciolo e del noce), actinidia, lampone, cucurbitacee (ad esclusione del melone), cavoli, carciofo, insalate, spinacio, sedano, finocchio, prezzemolo,

fagiolo, fava, pisello, carota, cipolla, aglio, porro, patata, barbabietola da zucchero, mais, riso, floreali, ornamentali e forestali.

3. I limiti massimi di residui stabiliti per la sostanza attiva Propargite sono i seguenti:

agrumi, pesche, mele, noci, nocciole, uve, meloni, pomodori, melanzane, peperoni, fagiolini: 2 mg/kg;

soia: 0,5 mg/kg;

olio di soia: 0,1 mg/kg.

I limiti massimi di residui previsti dall'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 febbraio 1993 per i prodotti alimentari delle colture per le quali è revocato l'impiego rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1997.

Art. 3.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti Propargite alle seguenti condizioni:

a) le etichette siano adeguate alle prescrizioni di cui alla scheda tecnica di valutazione di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) siano fornite, da parte dei titolari di registrazioni a base di Propargite, informazioni sull'identità della sostanza attiva, secondo quanto previsto al punto 1) dell'allegato II, parte A del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

c) sia stato notificato all'Impresa il decreto del Ministro della sanità per l'adeguamento delle etichette di cui al comma 2), punto b); il decreto avrà una validità di cinque anni.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Propargite sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, punto a), nonché le informazioni richieste al comma 1), punto b), pena la revoca delle autorizzazioni;

c) per i prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori di prodotti contenenti Propargite, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 marzo 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

SCHEDA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE DELLA SOSTANZA ATTIVA PROPARGITE

Denominazione: PROPARGITE.

N. CAS: 2312-35-8.

Attività: ACARICIDA.

Famiglia chimica: Fenossiderivato.

Purezza minima della sostanza attiva tecnica: 90,6%.

Categoria cancerogenesi: 3 b.

Categoria tossicità per riproduzione: 5 CCTN; non classificabile sec. Criteri UE.

Categoria tossicità sviluppo embrio-fetale: 5 CCTN; non classificabile sec. Criteri UE.

Categoria mutagenesi: CCTN; non classificabile sec. Criteri UE.

NOEL: 4 mg/kg p.c. (studio su ratto S.D. 2 anni).

S.F.: 500 (per Cat. di Cancerogenesi).

ADI: 0,008 mg/kg p.c.

TMDI: 9,5 µg/Kg p.c. (120% ADI).

EDI/ADI = 6%.

AOEL: 0,04 mg/kg p.c. (S.F. = 100).

Classe: Ic (CL50 inalatoria 4h = 0,89 mg/l; DL 50 orale ratto 2800 mg/kg).

Simbolo di pericolo: T.

Indicazione di pericolo: Tossico.

Frase di rischio (R): R 23, 36, 38, 40.

Consigli di prudenza (S): 23, 36/37, 45, 24/25.

Informazioni per il medico: specifiche (vedere all. 7 Circolare 20/1990).

Frase tipo e/o avvertenze in etichetta: Tossico per i pesci. Obbligo dell'uso di guanti e tuta di protezione.

Dosi di impiego: 45 - 60 g. s.a./hl

Colture ammesse	Intervallo (giorni)	LMR (mg/kg)	Organismi combattuti
Agrumi, pesco, melo, noce, nocciolo, vite	15	2	Forme giovanili e adulti di Acari, Tetranychidi, Eriofidi, Tarsone-midi
Melone, pomodoro, melanzana, peperone, fagiolino	15	2	
Soia	30	0,5 (semi) 0,1 (olio di soia)	

97A2995

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Marsciano in provincia di Perugia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria con nota n. 5250 del 2 marzo 1996 ha formulato una proposta di vincolo per il centro storico del comune di Marsciano, in provincia di Perugia, segnato al N.C.E.U., all'allegato A del foglio 144 e così delimitato: strada di Ponticelli, viale Vittorio Veneto, via dei Fratelli Ceci, parte di viale Piccolotti, particelle 26, 436, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, via dei Conti di Marsciano, particella 43;

Considerato che l'area predetta riveste notevole interesse pubblico in quanto il tessuto urbano di tale centro storico ricalca il tracciato medievale e l'andamento della cinta muraria, con una tipologia costruttiva perfettamente leggibile ed una fascia esterna alle mura medievali che si è estesa verso la fine del 1800 e l'inizio del 1900 e che è rappresentata da ville e palazzine con caratteristiche dell'architettura eclettico-floreale del periodo liberty che oltre all'intrinseco valore storico, testimoniano il cambiamento sociale ed economico del centro che da agricolo si avviava a diventare protoindustriale e sono immerse in giardini che, sommati al pomerio extramoenia dei lati sud ed est qualificano l'insieme anche dal punto di vista ambientale;

Considerato che la soprintendenza sopra menzionata ha evidenziato che il centro storico di Marsciano per la posizione baricentrica del comune nella media Valle del Tevere fra Perugia e Todi, con vocazione economica industriale, risente degli squilibri indotti da tale vocazione ed è esposto a possibili e probabili iniziative edilizie dovute ad una strisciante terziarizzazione;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre tale area ad idoneo provvedimento di tutela che la preservi da tali squilibri, garantendo un'effettiva ed efficace tutela delle valenze riconosciute;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria:

Decreta:

Il centro storico del comune di Marsciano, così come sopra perimetrato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 69*

97A3024

DECRETO 29 gennaio 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione di Montemassi sita nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, reg. 1, foglio 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 13887 del 31 ottobre 1996 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* 1497/1939 per la frazione Montemassi ricadente nel comune di Roccastrada, rilevando le pregevoli valenze culturali e paesaggistiche della stessa zona e richiedendo altresì, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di vincolo, l'emanazione di un provvedimento di sospensione dei lavori in atto in tale località, finalizzati alla realizzazione di un piano di lottizzazione di proprietà della Società Montemassi e compromissivi di tali valenze;

Visto il provvedimento del 31 ottobre 1996, notificato alla Montemassi S.r.l. in data 4 novembre 1996 con il quale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge 1497/1939 sono stati sospesi i lavori suddetti;

Considerato che la predetta soprintendenza con nota n. 15777 del 10 dicembre 1996 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo all'area ricadente nel comune di Roccastrada e così delimitata: iniziando da nord dal punto di emissario dallo specchio d'acqua formato dalla diga di Montemassi scendendo a valle lungo il corso del torrente Asina fino all'incrocio con la strada provinciale n. 19 di Montemassi, proseguendo sulla provinciale n. 19, verso Montemassi fino all'incrocio con la strada provinciale n. 31 delle Collacchie si prosegue su detta provinciale in direzione della frazione di Ribolla fino all'incrocio del fosso Raspollino, si sale verso monte lungo il fosso Raspollino fino alla confluenza con il Rio Maggiori che si risale fino all'incrocio con la strada Provinciale n. 19 che prosegue in direzione Montemassi fino all'incrocio con la strada che congiunge la provinciale alla diga di Montemassi dove si raggiunge il punto di partenza;

Considerato che la medesima soprintendenza nelle note già citate ha evidenziato come l'abitato di Montemassi sorga su di una collina dominata da una fortificazione medievale già soggetta a vincolo *ex lege* 1° giugno 1939, n. 1089, e sia costituito da un'edilizia nella quale si rinvenivano ancora tracce di architettura anch'essa medievale, come il territorio circostante sia caratterizzato da un'agricoltura estensiva che, per molti versi, conserva un'immagine che non si discosta molto da quella che doveva avere nei secoli passati, elemento questo che appare confermato dal celeberrimo affresco esistente nella Sala del Mappamondo del palazzo pubblico di Siena, attribuito a Simone Martini, nel quale viene rappresentata l'espugnazione del castello di Montemassi avvenuta nel 1328 ad opera di Guidoriccio da Fogliano;

Considerato che la soprintendenza già richiamata ha sottolineato come l'ambiente intorno alla frazione di Montemassi rappresenti senza dubbio un'immagine rappresentativa di come in Maremma la natura selvaggia sia stata trasformata dall'opera dell'uomo in autentica architettura del paesaggio, come il luogo di belvedere, costituito dal poggio ove sorge Montemassi con-

senta una veduta a 360 gradi su campi coltivati con le colture tipiche della Maremma, costituiti dall'alternarsi di seminativi ad oliveti estensivi e come quindi dal poggio nelle giornate limpide si arrivi a godere della vista delle isole dell'arcipelago toscano;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* 1497/1939 l'area sopradescritta sia per la funzione di punto di belvedere costituita dal poggio dove sorge l'abitato di Montemassi che consente la visione di una pianura dove l'opera dell'uomo ha realizzato pregevoli esempi di architettura del paesaggio, sia per il valore estetico e tradizionale rappresentato dall'insediamento della frazione in rapporto al paesaggio circostante;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 14 gennaio 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

La frazione di Montemassi sita nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto, così come perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 72

97A3025

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella VIII ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di laurea della facoltà di economia;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994 relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 (modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di economia);

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di economia del 27 giugno 1996; senato accademico del 26 settembre 1996; consiglio di amministrazione del 24 settembre 1996);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 dicembre 1996 ha espresso parere favorevole.

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196-0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Università dell'Aquila al decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 recante modificazioni all'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di economia, gli articoli dal n. 23 al n. 44 sono modificati nel seguente modo:

Titolo II

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 23.

La facoltà in economia conferisce:
la laurea in economia e commercio.

La durata degli studi è di quattro anni.

Il corso di laurea della facoltà comprende 24 annualità di insegnamento.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste e se tali corsi di laurea non siano già attivati presso la facoltà.

I piani di studio di ciascun indirizzo dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

PARTE SECONDA

Corsi di laurea

Art. 24.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico,

sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 25.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 26.

Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea previsto dal precedente art. 23 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 34 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 27.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità o di esame di lingue straniere e di conoscenze informatiche di base nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 31.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 28.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Per quanto attiene le prove di idoneità, queste verranno regolate al successivo art. 31.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 34 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) ai sensi del successivo art. 31 e l'esame di laurea.

Art. 29.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi attivati nel corso di laurea in economia e commercio come previsto dall'art. 23. La struttura didattica competente predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta tra gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei

piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito di detto regolamento la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 30.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. Per talune necessità didattiche corsi annuali di 70 ore possono essere condensati in un periodo inferiore mantenendo comunque la validità del corso annuale.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali o semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università anche straniere fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 28 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 31.

Per i seguenti insegnamenti vengono previsti esami di profitto anziché prove di idoneità:

lingua inglese;

seconda lingua tra quelle attivate nell'Università;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Art. 32.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 33.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 29, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (II corso se presente tra i fondamentali);
statistica (II corso se presente tra i fondamentali);
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo generale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti del-

l'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui agli articoli seguenti, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 34.

Discipline attivabili nel corso di laurea

Segue l'elenco delle discipline così come si evince attualmente dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992:

Area economica:

P01A - Economia politica:

analisi economica;
dinamica economica;
economia politica (settore P01A);
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;
storia dell'economia politica.

P01B - Politica economica:

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B);
economia dell'ambiente (settore P01B);
economia del lavoro;
economia delle istituzioni (settore P01B);
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
economia sanitaria (settore P01B);
politica economica (settore P01B);
politica economica agraria;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01C - Scienza delle finanze:

economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C);
economia dei tributi;
economia dell'ambiente (settore P01C);

economia della sicurezza sociale;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni (settore P01C);
economia pubblica;
economia sanitaria (settore P01C);
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01D - Storia del pensiero economico:

storia del pensiero economico;
storia dell'analisi economica.

P01E - Econometria:

econometria;
econometria applicata;
economia matematica;
economia politica (settore P01E);
metodi econometrici;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01F - Economia monetaria:

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
economia monetaria internazionale;
economia politica (settore P01F);
politica economica (settore P01F);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - Economia internazionale:

economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica (settore P01G);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica (settore P01G);
politica economica internazionale.

P01H - Economia dello sviluppo:

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia politica (settore P01H);
politica dello sviluppo economico;
politica economica (settore P01H);
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - Economia dei settori produttivi:

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;

economia dell'impresa;
 economia dell'innovazione;
 economia del settore dei trasporti;
 economia industriale;
 politica economica (settore P01I).

P01J - Economia regionale:

economia dei trasporti;
 economia delle grandi aree geografiche;
 economia del territorio;
 economia del turismo;
 economia regionale;
 economia urbana;
 pianificazione economica territoriale;
 politica economica regionale.

P03X - Storia economica:

storia dei trasporti;
 storia del commercio;
 storia della finanza pubblica;
 storia dell'agricoltura (settore P03A);
 storia della moneta e della banca;
 storia delle assicurazioni e della previdenza;
 storia delle relazioni economiche internazionali;
 storia dell'industria;
 storia economica;
 storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
 storia economica dell'Europa;
 storia economica delle innovazioni tecnologiche;
 storia economica delle popolazioni;
 storia economica del turismo;
 storia marittima.

G01X - Economia ed estimo rurale:

agricoltura e sviluppo economico;
 economia agraria;
 economia agro-alimentare;
 economia dei mercati agricoli e forestali;
 economia dell'ambiente agro-forestale;
 economia delle produzioni zootecniche;
 economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
 economia e politica agraria;
 economia politica montana e forestale;
 estimo forestale e ambientale;
 estimo rurale;
 marketing dei prodotti agro-alimentare;
 pianificazione agricola;
 politica agraria;
 storia dell'agricoltura.

M06B - Geografia economico-politica:

cartografia tematica (settore M06B);
 geografia applicata;
 geografia della popolazione;
 geografia della comunicazione;
 geografia dello sviluppo;
 geografia del turismo;
 geografia economica;
 geografia politica;
 geografia politica ed economica;
 geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
 geografia urbana e organizzazione territoriale;
 organizzazione e pianificazione del territorio;
 politica dell'ambiente;
 sistemi informativi geografici.

Area aziendale:

P02A - Economia aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
 economia aziendale;
 economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
 economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
 economia delle imprese pubbliche;
 gestione informatica dei dati aziendali;
 istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
 metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
 programmazione e controllo;
 programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
 ragioneria generale ed applicata;
 revisione aziendale;
 storia della ragioneria;
 strategia e politica aziendale;
 tecnica professionale.

P02B - Economia e gestione delle imprese:

economia e gestione delle imprese;
 economia e gestione delle imprese commerciali;
 economia e gestione delle imprese di servizi;
 economia e gestione dell'innovazione aziendale;
 economia e gestione delle imprese di trasporto;
 economia e gestione delle imprese industriali;
 economia e gestione delle imprese internazionali;
 economia e gestione delle imprese turistiche;

economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;
 economia e tecnica degli scambi internazionali;
 economia e tecnica della pubblicità;
 economia e tecnica della comunicazione aziendale;
 gestione della produzione e dei materiali;
 marketing;
 marketing internazionale;
 strategie di impresa;
 tecnica industriale e commerciale.

P02C - Finanza aziendale:
 analisi finanziaria;
 finanza aziendale;
 finanza aziendale internazionale;
 finanziamenti di aziende.

P02D - Organizzazione aziendale:
 organizzazione aziendale;
 organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
 organizzazione della produzione;
 organizzazione del lavoro;
 organizzazione delle aziende commerciali;
 organizzazione delle aziende di credito;
 organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
 organizzazione delle aziende industriali;
 organizzazione e controllo aziendale;
 organizzazione e gestione delle risorse umane.

P02E - Economia degli intermediari finanziari:
 economia degli intermediari finanziari;
 economia delle aziende di assicurazioni;
 economia delle aziende di credito;
 economia del mercato mobiliare;
 economia e tecnica dei mercati finanziari;
 economia e tecnica dell'assicurazione;
 finanziamenti di aziende;
 gestione finanziaria e valutaria;
 tecnica bancaria;
 tecnica dei crediti speciali;
 tecnica di borsa.

C01B - Merceologia:
 analisi merceologica;
 chimica merceologica;
 merceologia;
 merceologia dei prodotti alimentari;
 merceologia doganale;
 merceologia delle risorse naturali;
 tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia;
 teoria e tecnica della qualità delle merci.

Area giuridica:

N01X - Diritto privato:

diritto civile;
 diritto di famiglia;
 diritto sportivo;
 istituzioni di diritto privato;
 legislazione del turismo (settore N01X);
 nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X).

N02X - Diritto privato comparato:

diritto anglo-americano;
 diritto dei Paesi africani e asiatici;
 diritto dei Paesi dell'est europeo;
 diritto dei Paesi di lingua francese;
 diritto dei Paesi di lingua tedesca;
 diritto dei Paesi socialisti;
 diritto dell'America latina;
 diritto musulmano dei Paesi islamici;
 diritto privato comparato;
 diritto privato delle Comunità europee;
 istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
 sistemi giuridici comparati.

N03X - Diritto agrario:

diritto agrario;
 diritto agrario comparato;
 diritto agrario comunitario;
 diritto agrario e legislazione forestale.

N04X - Diritto commerciale:

diritto commerciale;
 diritto commerciale comunitario;
 diritto commerciale internazionale;
 diritto d'autore;
 diritto della cooperazione;
 diritto fallimentare (settore N04X);
 diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X);
 diritto industriale.

N05X - Diritto dell'economia:

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
 diritto bancario;
 diritto degli intermediari finanziari;
 diritto della borsa e dei cambi;
 diritto delle assicurazioni;
 diritto del mercato finanziario;
 diritto ed economia delle fonti di energia;
 diritto internazionale dell'economia (settore N05X);
 diritto privato dell'economia;

diritto pubblico dell'economia; diritto valutario; legislazione bancaria. N06X - Diritto della navigazione: diritto aeronautico; diritto aerospaziale; diritto dei trasporti; diritto della navigazione; diritto delle assicurazioni marittime; diritto internazionale della navigazione (settore N06X). N07X - Diritto del lavoro: diritto comparato del lavoro; diritto della previdenza sociale; diritto della sicurezza sociale; diritto del lavoro; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto del lavoro e delle relazioni industriali; diritto del lavoro e diritto sindacale; diritto sindacale; relazioni industriali. N08X - Diritto costituzionale: diritto costituzionale; diritto costituzionale regionale; diritto parlamentare; diritto processuale costituzionale; giustizia costituzionale. N09X - Istituzioni di diritto pubblico: diritto e legislazione universitaria; diritto pubblico generale; diritto regionale; diritto regionale e degli enti locali; dottrina dello Stato; istituzioni di diritto pubblico; istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; legislazione del turismo (settore N09X); legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno; nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X). N10X - Diritto amministrativo: contabilità degli enti pubblici; contabilità di Stato; diritto amministrativo; diritto degli enti locali; diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia; diritto dell'ambiente; diritto minerario;	diritto processuale amministrativo; diritto scolastico; diritto urbanistico; disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche; legislazione dei beni culturali; legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia; legislazione forestale. N11X - Diritto pubblico comparato: diritto amministrativo comparato; diritto comparato dei beni culturali e ambientali; diritto costituzionale comparato; diritto costituzionale italiano e comparato; diritto pubblico anglo-americano; diritto pubblico comparato; diritto pubblico comparato degli Stati africani. N13X - Diritto tributario: diritto finanziario; diritto tributario; diritto tributario comparato; sistemi fiscali comparati (settore N13X). N14X - Diritto internazionale: diritto degli scambi internazionali; diritto del commercio internazionale; diritto delle Comunità europee; diritto delle comunicazioni internazionali; diritto diplomatico e consolare; diritto internazionale; diritto internazionale del lavoro; diritto internazionale della navigazione (settore N14X); diritto internazionale dell'economia (settore N14X); diritto internazionale privato; diritto internazionale privato e processuale; diritto processuale comunitario (settore N14X); organizzazione internazionale; tutela internazionale dei diritti umani. N15X - Diritto processuale civile: diritto dell'arbitrato interno e internazionale; diritto dell'esecuzione civile; diritto fallimentare (settore N15X); diritto processuale civile; diritto processuale civile comparato; diritto processuale comunitario (settore N15X). N17X - Diritto penale: diritto penale amministrativo; diritto penale commerciale; diritto penale comparato; diritto penale dell'ambiente;
---	---

diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

Area matematico-statistica:

S01A - Statistica:

analisi dei dati;
analisi delle serie storiche;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
piano degli esperimenti (settore S01A);
rilevazioni statistiche;
statistica (settore S01A);
statistica computazionale;
statistica matematica (settore S01A);
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teorie e tecnica delle rilevazioni campionarie;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:

antropometria (settore S01B);
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti (settore S01B);
statistica (settore S01B);
statistica applicata alle scienze biologiche (set-

tore S01B);

statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica ed informatica applicata alla produ-
zione animale;
statistica medica (settore S01B);
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - Statistica economica:

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore

S02X);

modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - Demografia:

analisi demografica;
biodemografia;
demografia;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

S03B - Statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro (settore

S03B);

modelli statistici per l'analisi del comporta-
mento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei
processi educativi;

metodi statistici per la programmazione e la
valutazione dei servizi;

rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria (settore S03B);
statistica sociale.

**S04A - Matematica per le applicazioni econo-
miche:**

elaborazione automatica dei dati per le decisioni
economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per l'economia;

matematica per le applicazioni economiche e
finanziarie;

matematica per le scienze sociali;

metodi e modelli per le scelte economiche;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

teoria dei giochi (settore S04A);

teorie delle decisioni (settore S04A).

S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

matematica per le decisioni della finanza azien-
dale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i
danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01B - Algebra:
algebra lineare.

A01C - Geometria:
geometria.

A02A - Analisi matematica:
analisi matematica.

A02B - Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B).

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - Ricerca operativa:
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B).

K04X - Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione.

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A).

K05B - Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K05B);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B).

K05C - Cibernetica:
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

PARTE TERZA

Art. 35.

Corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

La facoltà di economia, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione dei corsi del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici (presso la sede distaccata di Sulmona).

La durata del corso è di tre anni.

Il diploma comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti in numero di quattro annualità.

Per il conseguimento del diploma universitario devono altresì essere superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 39 ed il colloquio finale di cui al successivo art. 40.

Art. 36.

Insegnamenti fondamentali

Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, secondo la seguente distribuzione:

- uno nell'elenco P01A (economia politica);
- uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
- uno nell'elenco N01X (diritto privato);
- uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
- uno nell'elenco S01A (statistica);
- uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifici-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Art. 37.

Piani di studio

La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi — non menzionati nel diploma universitario — prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 35 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 38.

Articolazione dei corsi

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 39.

Prove di idoneità

Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 36, anche ai fini della determinazione della media.

Per i seguenti insegnamenti vengono previsti esami di profitto anziché prove di idoneità:

lingua inglese;

seconda lingua tra quelle attivate nell'Università;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Art. 40.

Esami di profitto e colloquio finale

Il Consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 41.

Insegnamenti caratterizzanti per il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

Il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è quello di formare delle figure professionali, che sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia del turismo;
economia dei trasporti;
geografia del turismo;
politica economica;
storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese turistiche;
gestione finanziaria e valutaria;
marketing;
metodologia e determinazioni quantitative d'azienda;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto dei trasporti;
diritto pubblico dell'economia;
legislazione bancaria;
legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Art. 42.***Piano di studi per il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici***

Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

- tre insegnamenti dell'area economica;
- quattro insegnamenti dell'area aziendale;
- tre insegnamenti dell'area giuridica;
- tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La facoltà per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per *stages* della durata da tre a sei mesi.

Art. 43.***Indirizzi***

Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, il Consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli.

PARTE QUARTA**Art. 44.*****Disposizioni transitorie***

Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 12 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli precedenti del Titolo V sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 27 marzo 1997

Il rettore: BIGNARDI

97A2952

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 24 febbraio 1997, n. 4.

Regolamento CEE n. 1442/88 in materia di concessione di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate per le campagne 1996-97 e 1997-98.

Alla regione Campania - Assessorato agricoltura

Alla regione Lazio - Assessorato agricoltura

Alla regione Lombardia - Assessorato agricoltura

Alla regione siciliana - Assessorato agricoltura - Gruppo VI - Viticoltura

e, per conoscenza:

Alla Commissione U.E. D.G.A. - E. 4 - FEOGA G. 3

Alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea

Ai commissari di Governo presso le regioni Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia

Alle organizzazioni ed associazioni di categoria Al Ministero del tesoro - R.G.S. - I.G.Fo.R.

All'A.I.M.A.

Alla Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - VI - IX

Come noto il regolamento CEE n. 1595/96 del Consiglio del 30 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 206 del 16 agosto 1996, ha prorogato l'applicazione del regolamento CEE n. 1442/88, concernente la concessione di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate, per due ulteriori campagne: 1996-97 e 1997-98.

Codeste regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, hanno deciso di procedere nell'applicazione della normativa in questione e quindi, al fine di fornire gli elementi necessari all'espletazione dell'iter istruttorio, si riportano qui di seguito le norme nazionali applicative della regolamentazione comunitaria in parola così come definito nell'ambito delle riunioni svolte tra le amministrazioni coinvolte.

Il regolamento CEE n. 1595/1996 peraltro prevede la possibilità da parte dello Stato membro «di corredare la designazione di condizioni volte a garantire l'equilibrio, segnatamente produttivo ed ecologico, delle regioni interessate».

Risulta evidente che la nuova linea del regolamento allarga le possibilità di manovra per le amministrazioni regionali in termini di scelta ed esclusione delle zone in cui applicare il regime di premi.

Pertanto, potranno essere ammessi a contributo i vigneti ricadenti nel territorio delle zone individuate a patto che gli stessi, naturalmente, rispondano ai restanti requisiti previsti dalla normativa.

Sarà cura di codeste regioni, non appena saranno stabiliti i criteri per la scelta dei territori in cui potrà essere applicato il regime di premi, darne tempestiva comunicazione a questo Ministero, al fine del successivo inoltro presso gli organi comunitari.

Per maggior semplicità si reputa opportuno distinguere i termini temporali attraverso i quali si svolge l'iter tecnico-amministrativo di concessione dei premi secondo la suddivisione nelle due campagne 1996-97 e 1997-98.

Di seguito alla tempistica vengono poi segnalate talune nuove norme che devono essere prese in considerazione nell'applicazione del regime di premi di abbandono di superfici vitate.

Campagna 1996-97.

Per quanto riguarda la campagna 1996-97, a seguito dell'apposita deroga accordata dagli organi comunitari, sarà possibile presentare domanda di premio fino al 31 marzo 1997.

Codeste regioni invieranno a questo Ministero, entro e non oltre il 15 aprile successivo, il riepilogo delle domande presentate, delle superfici interessate e del relativo importo in ECU.

Gli uffici regionali competenti, coerentemente al fatto che l'iter dovrà svilupparsi in tempi assai brevi, dovranno svolgere l'accertamento preventivo tempestivamente dopo la presentazione delle domande e, quindi, rilasciare l'autorizzazione in modo tale da permettere ai viticoltori di poter effettuare le operazioni di estirpazione entro il 31 maggio 1997, così come fissato dall'Unione europea.

Il controllo di avvenuta estirpazione dovrà essere svolto entro il 31 luglio successivo ed entro il 15 ottobre 1997 gli elenchi di pagamento dei premi dovranno pervenire presso le amministrazioni centrali per i controlli anagrafico-contabili di routine.

Come già avvenuto in passato, entro il 31 dicembre 1997 le operazioni di pagamento dei premi dovranno essere concluse.

Campagna 1997-98.

In considerazione del più ampio margine di tempo a disposizione, la campagna 1997-98 potrà svilupparsi allo stesso modo di quelle precedenti e, quindi, i termini temporali non varieranno rispetto alle indicazioni già fornite per l'applicazione del regolamento CEE n. 1442/88, campagne 1988-89, 1995-96.

In tal senso, le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1997 ed entro il 30 settembre successivo codeste regioni dovranno inviare a questo Ministero il riepilogo delle domande pervenute, delle superfici interessate e dell'importo in ECU necessario.

Effettuato l'accertamento preventivo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda e rilasciata l'autorizzazione all'estirpazione da parte degli uffici regionali competenti, i viticoltori avranno tempo di

effettuare l'operatività predetta entro il 15 maggio 1998, così come stabilito dal regolamento CEE n. 1442/88, art. 4, punto 2.

Ai sensi del regolamento CEE n. 1357/93 il controllo di avvenuta estirpazione dovrà essere svolto entro il 31 luglio successivo ed entro il 15 ottobre 1998 gli elenchi di pagamento dei premi dovranno essere inviati presso le amministrazioni centrali per il debito controllo anagrafico-contabile.

Le operazioni di pagamento dei premi si concluderanno entro il 31 dicembre 1998.

Le date limite riportate in precedenza sono oggetto dell'allegato decreto ministeriale (allegato n. 1).

1. Quote di superficie.

I provvedimenti con i quali questo Ministero ha individuato le regioni interessate all'applicazione del regime di premi determinano anche la superficie massima che potrà essere estirpata in ogni regione.

Tale massimale di superficie deve intendersi relativo a ciascuna campagna vitivinicola e, laddove una regione non possa rendere applicativo il regime già nella campagna 1996-97, la quota alla stessa assegnata potrà essere riportata alla campagna successiva, così come indicato dagli organi comunitari.

Pertanto, anche nel caso in cui una regione opti per l'applicazione del regolamento nella campagna 1996-97 e non raggiunga una superficie estirpata pari al plafond definito, la superficie restante, fino alla concorrenza della quota, potrà essere riportata alla campagna successiva.

Non è invece consentito l'inverso, cioè il superamento della quota nella prima campagna con conseguente diminuzione di quella relativa alla campagna successiva.

2. Aspetti tecnici.

Una novità importante è quella che vede la decisione di eliminare la disparità di trattamento attualmente esistente tra estirpazioni totali e parziali.

A tal fine questo Ministero ritiene opportuno introdurre anche nel caso dell'estirpazione parziale l'obbligo di allegare in domanda copia delle ultime cinque dichiarazioni di produzione presentate dai viticoltori ai sensi del regolamento CEE n. 3929/87.

Anche per le estirpazioni parziali, pertanto, la resa di riferimento per il calcolo del premio non potrà essere superiore alla media calcolata prendendo in considerazione le cinque dichiarazioni predette, escludendo le annate di produzione massima e minima.

In analogia con il passato, la presentazione di dette dichiarazioni non è necessaria limitatamente ai casi in cui la superficie totale del vigneto aziendale sia compresa tra le 10 e le 25 are, nonché allorquando il vigneto oggetto di domanda presenti una resa media per ettaro pari o inferiore a 20 ettolitri.

Anche per i casi particolari vale quanto stabilito con precedenti disposizioni.

3. Esclusione dai benefici del premio.

Ai sensi del regolamento CEE n. 1595/96 e coerentemente all'uscita del comparto delle uve da mensa dal settore vitivinicolo, le superfici investite ad uve da tavola non potranno accedere al regime di premi, mentre per quelle varietà classificate contemporaneamente tra le uve da vino e le uve da tavola (duplice attitudine), gli uffici regionali procederanno al calcolo del premio secondo i criteri seguiti nelle campagne precedenti.

Sembra utile segnalare che il regolamento predetto ha anche modificato le norme relative all'impossibilità di concedere il premio a quelle superfici vitate che hanno fruito di aiuti alla ristrutturazione in anni passati.

È previsto, in particolare, che il periodo temporale intercorrente dalla concessione di detti aiuti e l'adesione al regime di premio per l'estirpazione non possa essere inferiore a 15 anni.

Pertanto, il telex n. 30703 del 29 gennaio 1996, con cui questa amministrazione ha fornito talune indicazioni relative all'esclusione di tali superfici dai benefici del premio, dove essere corretto e, al punto 1), invece che «... dall'anno 1987 ...» deve leggersi «... dall'anno 1982 ...», fermi restando gli obblighi per i viticoltori e le verifiche necessarie da parte degli uffici regionali competenti di cui al resto del telex suddetto.

4. Calcolo e pagamento dei premi

Con il regolamento CEE n. 2537/95 del 30 ottobre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/260 del 31 ottobre 1995), sono stati modificati gli importi in ECU di ciascuna fascia di premio di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1442/88.

Tale aggiornamento, dovuto a motivi di riordino economico-finanziario nell'ambito del settore vitivinicolo, comporta tra l'altro la necessità di adeguare il software in possesso di codesti assessorati ed inviato a suo tempo dal Ministero del tesoro.

Comunque, in attesa di tale adeguamento ed al fine di agevolare l'operatività istruttoria di codeste regioni, si allega alla presente circolare lo schema riepilogativo delle fasce di premio aggiornate con i relativi importi in ECU (allegato n. 2).

Sembra altresì importante accennare alla problematica dell'individuazione del tasso di conversione ECU/Lire.

Secondo le indicazioni comunitarie, il momento in cui avviene l'accertamento preventivo assume importanza cruciale, in quanto proprio tale data è alla base dell'utilizzazione di un tasso di conversione o di un altro.

In tal senso se l'accertamento suddetto viene effettuato entro il 31 dicembre il tasso di conversione applicabile dovrà essere quello vigente al 1° gennaio del medesimo anno solare.

Se invece la data di verbalizzazione risulterà successiva al 1° gennaio, allora il tasso di cambio da applicare sarà quello in vigore a quello stesso 1° gennaio.

Ovviamente, tale ragionamento non vale per la campagna 1996-97, visto che l'iter tecnico-amministrativo verrà svolto interamente nell'anno 1997 e, quindi, il

tasso di conversione sarà quello in vigore al 1° gennaio 1997, pari a lire 1973,93, ai sensi del regolamento CEE n. 2525/96 del 30 dicembre 1996.

Si precisa che l'applicazione di due possibili tassi dovrà comportare anche la stampa di elenchi di premio differenziati a seconda del tasso di cambio utilizzato.

Considerata l'importanza della questione da un punto di vista di rendicontazione economico-finanziaria, si invitano codesti assessorati ad osservare scrupolosamente il termine di novanta giorni per la conclusione dell'iter di esame delle domande ed invio al richiedente della nota recante l'esito dell'accertamento preventivo con gli estremi di calcolo del premio spettante (campagna 1997-98).

Si comunica, inoltre, che l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art. 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, relativo alle competenze del fondo di rotazione (I.G.Fo.R.) in merito ai regolamenti comunitari a durata pluriennale, nonché il conseguente passaggio di tali funzioni all'A.I.M.A.

A breve termine saranno comunicate a codeste regioni le modalità di invio degli elenchi dei premi in parola, nonché le nuove procedure di pagamento, a norma del decreto-legge sopra citato.

Infine, visti i limiti di tempo ristretti, non si reputa necessario compilare ed inviare, da parte di codeste regioni, l'elenco preventivo dei pagamenti e, se da un lato ciò alleggerisce l'operatività regionale, dall'altro obbliga codeste amministrazioni medesime ad essere particolarmente puntuali nel far pervenire all'organo pagatore gli elenchi di pagamento entro il 15 ottobre.

Si confida nella puntuale applicazione di quanto sopra riportato e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

La Commissione U.E., che legge per conoscenza, è pregata di segnalare a questo Ministero, con cortese sollecitudine, eventuali osservazioni in merito ai contenuti della presente circolare.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 27 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 98

ALLEGATO 1

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 24 febbraio 1997.

Determinazione delle date limite e modalità della presentazione delle domande in materia di concessione di premi per l'abbandono definitivo di superfici vitate per le campagne 1996-97 e 1997-98.

**IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 1442/88 del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988-89/1995-96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole;

Visto il regolamento CEE n. 1595/96 del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento predetto prorogandolo alle campagne 1996-97 e 1997-98;

Visti i decreti ministeriali n. 37704 del 20 dicembre 1996, n. 30848, del 29 gennaio 1997 e n. 31480 del 24 febbraio 1997 con i quali sono state individuate le regioni in cui viene applicato il regime di premi per l'estirpazione dei vigneti, nonché le quote di superficie alle stesse spettanti;

Considerato che è necessario stabilire taluni termini temporali per lo svolgimento dell'iter procedurale di concessione dei premi di abbandono di superfici viticole per ciascuna delle due campagne vitivinicole di applicazione del regime di premi predetto;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei premi di abbandono definitivo di superfici vitate, di cui ai regolamenti CEE n. 1442/88 e n. 1595/96 per la campagna vitivinicola 1996-97 dovranno essere presentate dai conduttori delle superfici medesime presso le amministrazioni regionali competenti per territorio entro e non oltre il 31 marzo 1997.

Entro il 15 aprile successivo, gli organismi regionali dovranno comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle domande presentate, alla superficie vitata interessata e all'importo complessivo del premio espresso in ECU, suddivisi per provincia.

L'istruttoria delle domande, compresa la comunicazione scritta al richiedente circa l'esito dell'accertamento preventivo, la resa ad ettaro, la superficie accertata ed il premio spettante in ECU, dovrà essere conclusa entro il 30 aprile 1997.

L'estirpazione delle superfici vitate deve avvenire a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dagli organi regionali competenti, e comunque entro il 31 maggio 1997.

L'accertamento, a collaudo dei lavori di estirpazione effettuati, deve essere svolto con tempestività dopo la comunicazione di fine estirpazione inviata dal richiedente e, comunque, entro e non oltre il 31 luglio successivo.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei premi di abbandono definitivo di superfici vitate, di cui ai regolamenti CEE n. 1442/88 e n. 1595/96 per la campagna vitivinicola 1997-98 dovranno essere presentate dai conduttori delle superfici medesime presso le amministrazioni regionali competenti per territorio entro e non oltre il 30 giugno 1997.

Entro il 30 settembre successivo, gli organismi regionali dovranno comunicare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle domande presentate, alla superficie vitata interessata e all'importo complessivo del premio espresso in ECU, suddivisi per provincia.

L'istruttoria delle domande, compresa la comunicazione scritta al richiedente circa l'esito dell'accertamento preventivo, la resa ad ettaro, la superficie accertata ed il premio spettante in ECU, dovrà essere conclusa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente.

L'estirpazione delle superfici vitate deve avvenire a seguito dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli organi regionali competenti e comunque entro il 15 maggio 1998.

L'accertamento di avvenuta estirpazione da parte dei funzionari regionali deve essere svolto con tempestività appena ricevuta la richiesta di collaudo inviata dal richiedente e, comunque, entro e non oltre il 31 luglio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1997

Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 99

97A2967

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 aprile 1997

Dollaro USA	1695,34
ECU	1928,45
Marco tedesco	987,39
Franco francese	293,06
Lira sterlina	2766,46
Fiorino olandese	878,37
Franco belga	47,861
Peseta spagnola	11,698

Corona danese	259,17
Lira irlandese	2626,42
Dracma greca	6,263
Escudo portoghese	9,820
Dollaro canadese	1210,35
Yen giapponese	13,464
Franco svizzero	1160,48
Scellino austriaco	140,30
Corona norvegese	238,58
Corona svedese	221,06
Marco finlandese	327 —
Dollaro australiano	1311,01

97A3071

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 137 del 24 marzo 1997

Specialità medicinale «TARAZ», anche nelle forme e confezioni: 1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml, 1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V., «2» 1 compressa 2 mg, «2» 5 compresse 2 mg, 1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sark S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03878810153.

Produttore:

per la confezione 1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml la produzione è effettuata dalla Solvay Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weerweg 12, 8121 AA Olst (Olanda), le operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere effettuate sia dalla Solvay Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weerweg 12, 8121 AA Olst (Olanda), sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Clarendon Road, Worthing, West Sussex (Regno Unito);

per la confezione 1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V. la produzione è effettuata dalla SmithKline Beecham Pharmaceutical CO nello stabilimento sito in Cidra (Portorico); le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sono effettuate dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Regno Unito);

per le confezioni «2» 1 compressa 2 mg e 5 compresse 2 mg la produzione e i controlli sono effettuati dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley, West Sussex (Regno Unito); le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley, West Sussex (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano);

per la confezione 1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml;

A.I.C.: n. 028063055 (in base 10) 0USFBH (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 71.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V.;

A.I.C.: n. 028063067 (in base 10) 0USFBV (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 23.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«2» 1 compressa 2 mg;

A.I.C.: n. 028063079 (in base 10) 0USFC7 (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 46.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«2» 5 compresse 2 mg;

A.I.C.: n. 028063081 (in base 10) 0USFC9 (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 234.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml;

A.I.C.: n. 028063093 (in base 10) 0USFCP (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 140.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 3;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino 1 mg/1 ml E.V. contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 1;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico/sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa 2 mg contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 2;

eccipienti: lattosio monoidrato, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: granisetron è indicato nella prevenzione e nel trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotti da terapia citostatica, e nella prevenzione e trattamento di nausea e vomito post operatori.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.L.gs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCR n. 138 del 24 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «KYTRIL», anche nelle forme e confezioni: 1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml, 1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V., «2» 1 compressa 2 mg, «2» 5 compresse 2 mg, 1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151.

Produttore:

per la confezione 1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml la produzione è effettuata dalla Solvay Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weerweg 12, 8121 AA Olst (Olanda), le operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere effettuate sia dalla Solvay Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weerweg 12, 8121 AA Olst, sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Clarendon Road, Worthing, West Sussex (Regno Unito);

per la confezione 1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V. la produzione è effettuata dalla SmithKline Beecham Pharmaceutical CO nello stabilimento sito in Cidra (Portorico), le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sono effettuate dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Regno Unito);

per le confezioni «2» 1 compressa 2 mg e 5 compresse 2 mg la produzione e i controlli sono effettuati dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley, West Sussex (Regno Unito), le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley, West Sussex (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano);

per la confezione 1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml;

A.I.C.: n. 028093058 (in base 10) OUTBN2 (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 71.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V.;

A.I.C.: n. 028093060 (in base 10) OUTBN4 (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 23.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«2» 1 compressa 2 mg;

A.I.C.: n. 028093072 (in base 10) OUTBNJ (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 46.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«2» 5 compresse 2 mg;

A.I.C.: n. 028093084 (in base 10) OUTBNW (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 234.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml;

A.I.C.: n. 028093096 (in base 10) OUTBP8 (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 140.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 3;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino 1 mg/1 ml E.V. contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 1;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico/sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa 2 mg contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 2;

eccipienti: lattosio monoidrato, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: granisetron è indicato nella prevenzione e nel trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotti da terapia citostatica, e nella prevenzione e trattamento di nausea e vomito post operatori.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.L.gs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCR n. 139 del 24 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «EUTROM», anche nelle forme e confezioni: 1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml, 1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V., «2» 1 compressa 2 mg, «2» 5 compresse 2 mg, 1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 05085580156.

Produttore:

per la confezione 1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml la produzione è effettuata dalla Solvay Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weerweg 12, 8121 AA Olst (Olanda), le operazioni terminali di confezionamento e i controlli possono essere effettuate sia dalla Solvay Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weerweg 12, 8121 AA Olst (Olanda), sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Clarendon Road, Worthing, West Sussex (Regno Unito);

per la confezione 1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V. la produzione è effettuata dalla SmithKline Beecham Pharmaceutical CO nello stabilimento sito in Cidra (Portorico), le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sono effettuate dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Regno Unito);

per le confezioni «2» 1 compressa 2 mg e 5 compresse 2 mg la produzione e i controlli sono effettuati dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley, West Sussex (Regno Unito), le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal, Crawley, West Sussex (Regno Unito), sia dalla SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano);

per la confezione 1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Crawley, Sussex (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml;

A.I.C.: n. 028095053 (in base 10) OUTDLF (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 71.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flaconcino 1 mg/1 ml E.V.;

A.I.C.: n. 028095065 (in base 10) OUTDLT (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 23.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«2» 1 compressa 2 mg;

A.I.C.: n. 028095077 (in base 10) OUTDM5 (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 46.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«2» 5 compresse 2 mg;

A.I.C.: n. 028095089 (in base 10) OUTDMK (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 234.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml;

A.I.C.: n. 028095091 (in base 10) OUTDMM (in base 32);

classe: «A - nota 57», prezzo L. 140.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una siringa preriempita E.V. 3 mg/5 ml contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 3;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flaconcino 1 mg/1 ml E.V. contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 1;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico/sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa 2 mg contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 2;

eccipienti: lattosio monoidrato, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polisorbato 80 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone soluzione orale pediatrica 30 ml 0,2 mg/1 ml contiene:

principio attivo: granisetron cloridrato corrispondente a granisetron mg 0,200;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: granisetron è indicato nella prevenzione e nel trattamento degli episodi acuti e ritardati di nausea e vomito indotta da terapia citostatica, e nella prevenzione e trattamento di nausea e vomito post operatori.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 140 del 24 marzo 1997

Specialità medicinale «CARBEM», nelle forme e confezioni: flacone sospensione orale estemporanea 200 mg/5 ml; 10 capsule 400 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) via Gramsci 731/733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze) via Gramsci n. 731/733.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sospensione orale estemporanea 200 mg/5ml;

A.I.C.: n. 028334050 (in base 10) OV0PZ2 (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 88.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 capsule 400 mg;

A.I.C.: n. 028334047 (in base 10) OV0PYZ (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 84.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: loracarbef monoidrato eq. a loracarbef anidro g 4,0;

eccipienti: cellulosa microcristallina con sodio carbossimetilcellulosa, gomma polisaccaride, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, eritrosina lacca dispersa, emulsione antischiuma, aroma di fragola, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula contiene:

principio attivo: loracarbef monoidrato eq. a loracarbef anidro mg 400;

eccipienti: amido pregelatinizzato, olio di silicone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il loracarbef è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: otite media. Bronchite acuta e riacutizzazione di bronchite cronica. Sinusite. Faringite e tonsillite. Infezioni non complicate del tratto urinario basso. Pielonefrite non complicata. Infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (Art. 9 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 147 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: «SOFIAN», nella forma e confezione: 12 compresse dosate a 50 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale 02301090169.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti sia dalla Synthelabo Groupe nell'Officina Farmaceutica sita in Quétigny (Francia), Boulevard de l'Europe n. 6 e sia dalla Società Synthelabo p.a. nell'Officina Farmaceutica Comune sita in Limite (Milano), via Rivoltana n. 35.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

12 compresse dosate a 50 mg;

A.I.C.: n. 027570011 (in base 10) OU9CUV (in base 32);

classe: «B», prezzo L. 24.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa da 120 mg contiene:

principio attivo: Amisulpride 50 mg;

eccipienti: amido, lattosio, metilcellulosa 1500 cP silice, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento (a breve - medio termine) della distimia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 148 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: «ANDILEX», nella forma e confezioni: 30 capsule da 10 mg, 40 capsule da 10 mg, 20 capsule da 20 mg e 30 capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Società Laboratorio Farmaceutico C.T. r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), Strada Solaro n. 75/77, codice fiscale 00071020085.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata sarà effettuata dalla Società Scherer p.a. presso lo stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

Le operazioni di controllo saranno effettuate dalla Officina Farmaceutica G.E.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto n. 15-17.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 capsule da 10 mg;

A.I.C.: n. 028888016 (in base 10) 0VKLYJ (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 15.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

40 capsule da 10 mg;

A.I.C.: n. 028888028 (in base 10) 0VKLYW (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 20.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

20 capsule da 20 mg;

A.I.C.: 028888030 (in base 10) 0VKLYY (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 20.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 capsule da 20 mg;

A.I.C.: n. 028888042 (in base 10) 0VKLZB (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 30.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Composizione:

ogni capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: Nicorandil mg 10;

eccipienti: dimeticone, silice, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

involucro: gelatina, sorbitolo soluzione, titanio biossido e ossido di ferro rosso, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: Nicorandil mg 20;

eccipienti: dimeticone, silice, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

involucro: gelatina, sorbitolo soluzione, titanio biossido e ossido di ferro rosso, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina stabile a riposo, da sforzo o mista. Trattamento di coronaropatie ostruttive. Prevenzione dell'ischemia miocardica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 134 del 17 marzo 1997

Specialità medicinale: «FENADOL», nella forma e confezioni: 20 compresse 100 mg a rilascio prolungato, 10 supposte da 100 mg e 5 fiale da 75 mg/3 ml i.m.

Titolare A.I.C.: Società Proge Farm r.l., con sede legale in Novara, Baluardo La Marmora n. 4, codice fiscale 01419800030.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti:

per la forma farmaceutica 10 supposte da 100 mg, dalla Società Fulton Medicinali r.l. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via Edison n. 68/70;

per la forma farmaceutica 20 compresse 100 mg a rilascio prolungato: dalla Società Formenti Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via G. Di Vittorio n. 4;

per la forma farmaceutica 5 fiale da 75 mg/3 ml i.m. dalla Società Biologici Italia Laboratories r.l. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

20 compresse 100 mg a rilascio prolungato;

A.I.C.: n. 032141018 (in base 10) 0YNVQU (in base 32);

classe: «A con nota 66», prezzo: L. 14.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 supposte da 100 mg;

A.I.C.: n. 032141020 (in base 10) 0YNVQW (in base 32);

Classe: «C»;

5 fiale da 75 mg/3 ml i.m.;

A.I.C.: n. 032141032 (in base 10) 0YNVR8 (in base 32);

classe: «A», prezzo: L. 5.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 100;

eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, amido, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa, dietilftalato, cellulosa acetofthalato, titanio biossido, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 100;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni fiala contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 75;

eccipienti: glicole propilenico, alcool benzilico e acqua p.p.i., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide e spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare. Stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria. Fiale: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto; affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e spasmi della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 160 del 28 marzo 1997

Specialità medicinale: «ITAMIR», nelle forme e confezioni: 30 compresse 50 mg, 20 compresse a rilascio prolungato 100 mg, 10 supposte 100 mg, 5 fiale 75 mg/3 ml.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: per la forma fiale: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle fiale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova); per le forme supposte, compresse e compresse a rilascio prolungato: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società farmaceutici Formenti S.p.a. nello stabilimento consortile sito in via Di Vittorio, 2, Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 50 mg;

A.I.C.: n. 028966012 (in base 10) 0VMZ3W (in base 32);

classe: «A - nota 66», prezzo L. 10.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

20 compresse a rilascio prolungato 100 mg;

A.I.C.: n. 028966024 (in base 10) 0VMZ48 (in base 32);

classe: «A - nota 66», prezzo L. 14.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 supposte 100 mg;

A.I.C.: n. 028966036 (in base 10) 0VMZ4N (in base 32);

Classe: «C»;

5 fiale 75 mg/3 ml;

A.I.C.: n. 028966048 (in base 10) 0VMZ50 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 5.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 50;

eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, amido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, cellulosa acetofalato, dietilfitalato, titanio biossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 100;

eccipienti: idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, amido, lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, cellulosa acetofalato, dietilfitalato, titanio biossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 100;

eccipienti: trigliceridi di acidi grassi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 75;

eccipienti: mannitolo, sodio metabisolfito, alcole benzilico, glicole propileno, idrossido di sodio, acqua p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide e spondilite anchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare. Stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria. Fiale: trattamento sintomatico dei episodi dolorosi acuti in atto; affezioni infiammatorie d'apparato muscolo-scheletrico e spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 150 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale «UROKINASE CHOAY», nella forma e confezione: «300000 U.I.» flacone liof. + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop (FR) di Parigi, rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore:

per il flaconcino liofilizzato: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sanofi Winthrop industrie, nello stabilimento sito in Notre Dame de Bondeville (Francia), 1 rue de l'Abbaye;

per la fiala solvente: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sanofi Winthrop industrie, nello stabilimento sito Ambares (Francia), 1 rue de la Vierge.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300000 U.I.» 1 flaconcino liof. + fiala solvente;

A.I.C.: n. 025718038 (in base 10) 0SJV8Q (in base 32);

Classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 442.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

un flaconcino di liofilizzato contiene:

principio attivo: urochinasi 300000 U.I.;

eccipienti: mannitolo, sodio idrossido (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala solvente contiene: eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tutte le trombosi ed embolie del sistema venoso arterioso di recente formazione e comunque prima che si siano manifestate lesioni ischemiche irreversibili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3002

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del provvedimento n. 272 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: SEROXAT.

Società: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambelletti - 20021 Baranzate di Rollate (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Seroxat» prodotti anteriormente alla data del provvedimento n. 115/97 di modifica degli eccipienti, possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento n. 315 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: SANAPRAV:

«10» 20 compresse 10 mg, numero di A.I.C. 029371010;

«20» 10 compresse 20 mg, numero di A.I.C. 029371022.

Società: Luitpold S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla: «Malattia aterosclerotica ed eventi cardiovascolari: in pazienti ipercolesterolemici con patologia cardiovascolare su base aterosclerotica la Pravastatina è indicata, in aggiunta alla dieta, per rallentare la progressione dell'aterosclerosi e per ridurre l'incidenza di eventi cardiovascolari».

Estratto del provvedimento n. 318 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: TUBERCOLINA BERNA:

PPD secca 1 U.I. 1-3 prove, numero di A.I.C. 013500032;

PPD secca 30 U.I. 1-3 prove, numero di A.I.C. 013500044;

PPD secca 3 U.I. 1-3 P, numero di A.I.C. 013500057;

PPD secca 10 U.I. 1-3 P, numero di A.I.C. 013500069;

PPD secca 100 U.I. 1-3 P, numero di A.I.C. 013500071;

PPD 1 f. liof. + solv. U.I., numero di A.I.C. 013500083.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Modifica principio attivo. Modifica confezione.

È approvata la sostituzione della tubercolina PPD-S (Purified Protein Derivative) con la tubercolina PPD RT 23.

Il suddetto riadattamento comporterà la sostituzione, a prezzo invariato, delle attuali confezioni con le seguenti:

PPD secca 1 UT RT 23 liof + 1 f solv. 1-3 prove, numero di A.I.C. 013500095;

PPD secca 5 UT RT 23 liof. + 1 f solv. 1-3 prove, numero A.I.C. 013500107;

PPD secca 2 UT RT 23 liof. + 1 f solv. 1-3 prove, numero A.I.C. 013500119;

PPD secca 10 UT RT 23 liof. + 1 f solv. 1-3 prove, numero di A.I.C. 013500121.

I lotti contraddistinti dal precedente numero di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

È inoltre approvata la sostituzione del conservante sodioetilmercuriotiosalicilato (Thiomersal) con il conservante Chinosol.

Estratto del provvedimento n. 320 del 27 marzo 1997

Presidio medico chirurgico: ALGOL.

Società: Also S.p.a., località Pian del Tivano - 22020 Zebio (Como).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C.: smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni dell'ex presidio medico-chirurgico «Algol», possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi o, se anteriore, fino alla data di commercializzazione della specialità medicinale corrispondente.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del provvedimento n. 256 del 18 marzo 1997

Specialità medicinale: CITOGEL: gel 30 bustine, 5 ml 1 g, numero di A.I.C. 028190015.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% g 1,00 invariato, aroma caramello eliminato, acido sorbico eliminato, sodio benzolato g 0,01 invariato, metil-p-idrossibenzoato sale sodico g 0,0103, propil-p-benzoato sale sodico g 0,0012, aspartame g 0,0075, aroma anice liquirizia e menta g 0,010, acqua depurata q.b. a ml 5,00.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del provvedimento n. 306 del 19 marzo 1997

Specialità medicinale: NICETILE - flacone gocce, numero di A.I.C. 025369063.

Società: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: p-idrossibenzoato di metile g 0,003 (invariato), p-idrossibenzoato di propile g 0,0007, polivinilpirrolidone g 0,312.

Estratto decreto n. 164 del 28 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Coli S.r.l., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), codice fiscale 00396790586, è ora trasferita alla società: Cortissone S.r.l., con sede in via Melzi D'Eril, 29, Milano, codice fiscale 10070600159.

Specialità: ERCEF:

im 1 flac. 500 mg + 1 fiala solv.: numero di A.I.C. 027404019;

im 1 flac. 1000 mg + 1 fiala solv.: numero di A.I.C. 027404021;

iv flac. 1000 mg + fiala solv.: numero di A.I.C. 027404033.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 167 del 28 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Lam-pugnani farmaceutici S.p.a., con sede in via Gramsci, 4, Nerviano (Milano), codice fiscale 00738630151, è ora trasferita alla società Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona, codice fiscale 00455000232.

Specialità: INALONE:

gocce aerosol 20 ml: numero di A.I.C. 024211017;

aerosol dosato 13 g, 200 erogazioni: numero di A.I.C. 024211029;

spray rinologico 15 g, 200 dosi: numero di A.I.C. 024211031.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 169 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestati alla società Allen & Hanburys LTD (Inghilterra), è ora trasferita alla società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Specialità medicinale: BECOTIDE:

aerosol 10 mg 200 erogazioni, numero di A.I.C. 023378019;

rotacap 30 cartucce, numero di A.I.C. 023378033;

rotacap mite 30 cartucce, numero di A.I.C. 023378045;

nasale aerosol 10 mg, 200 erogazioni, numero di A.I.C. 023378058.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3003

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997 concernente: «Trattenimento in servizio del personale di leva per 6, 9 e 12 mesi, nonché transito in ferma biennale dei militari ammessi al trattenimento di 12 mesi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 6, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Trattenimento in servizio del personale di leva per 6, 9 e 12 mesi, nonché transito in ferma *biennale* dei militari ammessi al trattenimento di 12 mesi.», leggasi: «Trattenimento in servizio del personale di leva per 12 mesi, nonché transito in ferma *triennale* dei militari ammessi al trattenimento *stesso*.».

97A3014

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco - 28 febbraio 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1241)». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 2 aprile 1997).

Nell'allegato al provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 70, sotto la colonna «Specialità», dove è scritto: «*Steotonina*», leggasi: «*Osteotoni*».

97A2978

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Carevita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Coll, 5

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calzoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO

LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOTECHE
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA CICALA INQUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Milite, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL FENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Milite, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Riccasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VERONA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

VERONA

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 0 9 2 0 9 7 *

L. 1.500